

LXXIX.

TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Omaggi — Congedo — Presentazione di progetti di legge — Seguito della discussione del disegno di legge intorno agli alienati ed ai manicomi — Discorrono il senatore Todaro, il ministro dell'interno, i senatori Righi, Bizzozero dell'Ufficio centrale, Verga A. e Majorana-Calatabiano relatore — Approvazione dei primi quattro articoli, sui quali parlano i senatori Majorana-Calatabiano relatore, Verga A., Bizzozero, Todaro, Finali, Gallozzi ed il ministro dell'interno — Proposta del senatore Manfrin per la iscrizione all'ordine del giorno del progetto di legge per l'alienazione del bosco di Montello immediatamente dopo quello in discussione, approvata.

La seduta è aperta alle ore 2 e 45 pom.

È presente Il ministro dell'interno.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

Omaggi.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'elenco degli omaggi pervenuti al Senato.

Il signor senatore, *segretario*, CENCELLI legge:
Fanno omaggio al Senato:

Il signor Giulio Ruschi di uno *Scritto commemorativo sulla vita del senatore Rinaldo Ruschi*, pubblicato dal prof. D'Ancona;

Il signor marchese Leopoldo De Gregorio di una pubblicazione che ha per titolo: *Studi e proposte per la costituzione di un istituto nazionale del lavoro in Italia*;

Il prefetto di Cosenza degli *Atti del Consiglio provinciale della Calabria Citeriore per l'anno 1890*;

La Società di esecutori di pie disposizioni di Siena della *Pianta e progetti del manicomio di S. Nicolò*;

Il ministro dei lavori pubblici del IV e V fascicolo del *Nuovo Album dei Porti del Regno*;

Il rettore della R. Università di Perugia del volume I contenente le *Pubblicazioni periodiche della Facoltà di giurisprudenza*.

Congedo.

Il signor senatore Giuli chiede un congedo di un mese per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intenderà accordato.

Presentazione di progetti di legge.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'interno.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Per incarico dei miei colleghi il ministro degli affari esteri, il ministro delle finanze ed il ministro della istruzione pubblica, ho l'onore di presentare

al Senato 22 progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati, per eccedenza di impegni sull'esercizio 1890-91 dei quali sei riguardanti il Ministero degli affari esteri, otto riguardanti il bilancio delle finanze ed otto quello della istruzione pubblica.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dell'interno della presentazione di questi 22 progetti di legge già approvati dalla Camera dei deputati per eccedenza di impegni sull'esercizio finanziario dell'anno 1890-91 che egli ha partitamente enumerato.

Questi disegni di legge saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanze.

Seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi (N. 112).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge intorno agli alienati ed ai manicomi. Do facoltà di parlare, nella discussione generale, al signor senatore Todaro Francesco.

Senatore TODARO F. Signori senatori, mi permetto di sottomettere alla vostra alta considerazione alcune osservazioni sul presente disegno di legge, non per farvi opposizione, ma nell'intento di introdurvi alcune modificazioni che reputo possano essere utili e quindi atte a migliorarlo.

Sento anzitutto il bisogno di cominciare col render grazie all'onor. ministro dell'interno per essere finalmente riuscito a portare in discussione una legge che si trascinava da vari anni negli Uffici, e che di fatto ha per mira di tutelare, con garanzie maggiori di quelle che fino adesso vi sono, gl'interessi materiali e i diritti civili di coloro i quali, perchè colpiti dalla massima delle disgrazie, cioè dalla perdita dell'intelletto, la società ha il sacrosanto dovere di proteggere.

Ed ora mi piace di rilevare i criteri, a mio avviso, fondamentali, ai quali si informa il disegno di legge del ministro.

Saggiamente s'appose egli, allorquando cercò di regolare in questa legge, con unità di concetto giuridico, l'ammissione tanto nei manicomi pubblici come in quelli privati, e di volere nei direttori dei manicomi tutte quelle garanzie di onestà e di rettitudine che sono indispensabili

elementi nello esercizio delicato e difficile del loro ufficio.

Non meno importante, a parer mio, è l'intento nobile che si propone il ministro di cercare, ove sia possibile, di ridurre il numero, ormai eccezionale, dei reclusi nei manicomi, affidandone invece la tutela ai parenti sotto la provvida assistenza di medici periti.

Io trovo anche giusto il concetto di fare un riparto speciale per i pazzi criminali o, se non vogliamo adoperare questa parola, per i pazzi che vengono riconosciuti pericolosi.

Prescindiamo dalla questione tra la scuola positivista e la scuola classica, chè qui non è il caso nè il luogo di discutere; guardiamo le questioni dal lato pratico.

Io convengo che la proposta creazione di un riparto per i pazzi criminali nell'interesse della giustizia, non ispetti al ministro dell'interno; e credo con la maggioranza dell'Ufficio centrale che questa spesa, la quale riveste caratteri generali, non possa mettersi a carico della provincia e degli enti locali, bensì del Governo.

Tuttavia reputo essenziale per qualunque manicomio un riparto per i pazzi riconosciuti pericolosi, tanto più che, tranne alcuni o alcoolizzati o epilettici o cretini o idioti, la maggior parte provengono dalle carceri.

Difatti le relative statistiche sono eloquentissime.

Io ricordo qui solamente che in Iscozia e in Inghilterra su 100 pazzi ricoverati nei manicomi, 60 provengono dalle carceri, e appunto in Inghilterra esistono fin dalla prima metà di questo secolo i manicomi criminali.

Ma neppure da noi sarebbe questa un'istituzione nuova: da più di un ventennio abbiamo una sezione per i pazzi criminali annessa al manicomio di Aversa; e possediamo già un manicomio criminale autonomo, che funziona nell'Ambrogiana presso Montelupo Fiorentino.

Lasciamo pure al ministro di grazia e giustizia la cura di risolvere la grave questione su i pazzi criminali, e di provvedere con manicomi speciali all'interesse della giustizia.

Noi intanto con questa legge non possiamo esimerci dall'obbligo di creare un riparto speciale per tutti quei pazzi che, hanno evidente tendenza a delinquere, qualunque ne sia il movente ed il luogo donde provengono, al-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

trimenti nessun direttore di manicomio potrà rendersi responsabile di eventuali delitti.

Si aggiunga che quest'ordine di pazzi è il meno facile a conoscersi, e non si arriva facilmente a persuadere il volgo profano, che in realtà lo siano.

L'esempio di Passanante ammaestri: di quel Passanante che dovè passare ben dieci anni della sua vita in un carcere comune, prima che la coscienza dei giudici si dichiarasse persuasa del suo delirio sistematizzato, che alcuni nostri illustri alienisti, dieci anni prima, avevano luminosamente dimostrato.

Infine voglio mettere in rilievo un'altra considerazione, di ordine pedagogico e morale, la quale ci obbliga a sequestrare questa categoria di alienati: essi tendono colle parole e coi fatti a demoralizzare tutti coloro coi quali vengono a contatto.

Ed ora che ho apprezzato, come mi è sembrato conveniente, il progetto del signor ministro, voglio rendere meritata lode al nostro Ufficio centrale per avere ritoccato molti articoli del progetto ministeriale. Avrò occasione di rilevare i pregi del progetto dell'Ufficio centrale a proposito della discussione degli articoli; ma fin d'ora debbo encomiarlo soprattutto per aver sottratto alla autorità di pubblica sicurezza ed attribuito esclusivamente al potere giudiziario la facoltà di rinchiudere gli alienati. Però, a proposito di questo articolo, mi permetterò di richiamare l'attenzione, tanto del ministro come dei commissari, su di un fatto che è sfuggito alla loro perspicacia: cioè alla competenza del perito, che essi non hanno creduto di dover apprezzare.

Ma, o signori, non volete assicurarvi prima delle conoscenze in materia di questo perito? Se, per esempio, per sua ignoranza viene mandato al manicomio ingiustamente un individuo, non misurate le tristi conseguenze di un tale giudizio erroneo? Voi risponderete: c'è il direttore del manicomio, il quale, essendo competentissimo, correggerà l'errore del medico perito.

Intanto questo perito col suo certificato farà sequestrare un individuo, pur momentaneamente, dalla società e lo farà rinchiudere in un manicomio!

La correzione del direttore del manicomio varrà poco per togliere dal pregiudizio del

volgo, il quale anche nei nostri tempi vede nel pazzo qualche cosa di delittuoso, varrà poco, dico, o punto a togliere l'effetto del falso concetto ingenerato dal primo giudizio. Pochi crederanno che un individuo entrato in un manicomio possa non essere pazzo o per lo meno che abbia sempre a posto il cervello. Ed allora quale sarà il danno morale e materiale che apporterà a questo individuo il certificato erroneo del medico?

Per ovviare a così grave sconcio, voi converrete meco, signori senatori, che bisogna entrare in un altro ordine d'idee, nel quale non hanno creduto di entrare nè il signor ministro, nè l'Ufficio centrale.

A mio parere, uno dei cardini fondamentali per il giusto funzionamento della presente legge è la possibilità di aver medici che conoscano profondamente le malattie mentali, e quindi la necessità di venire alla creazione di speciali *medici di polizia*, o come un tempo meglio si appellavano *medici fiscali*, i quali soli dovrebbero essere autorizzati a rilasciare il certificato per l'ammissione ai manicomi.

Finora, da noi, i medici di questura si reclutano fra i meno abili, cioè fra coloro che, non trovando di meglio, cercano un posto alla questura. Di questi medici, quelli più cauti ed onesti, prima d'inviare un individuo al manicomio vanno a consultare il direttore o alcuno dei medici del manicomio stesso; ma i più attingono *informazioni* dai parenti o dagli interessati, informazioni le quali possono essere date o con ingenuità o con malizia, ed il medico il quale non vi sa leggere ben dentro, ti gabelerà per matto un individuo che ha il cervello più sano di chi lo giudica.

Non accade così, o signori, in altri paesi, ed io mi permetto di ricordarvi qui, a cagione di esempio, l'organizzazione dei medici di Stato in Germania.

In Germania, oltre i medici di manicomio, vi sono due categorie di medici per il servizio pubblico, e cioè i « medici di polizia » e i « medici provinciali o circondariali », come loro li chiamano.

Tanto gli uni che gli altri, per essere nominati, hanno l'obbligo, dopo di aver dato l'esame di stato, di sottoporsi ad un esame di maturità per i bisogni dello Stato. Questo esame si chiama « *Physicatus examen* », e per esservi

ammessi occorre che i candidati abbiano compiuto almeno un intero semestre di studi sopra materie che si riferiscono tanto all'igiene pubblica e privata ed alla medicina legale, quanto alla psichiatria; su tutte le quali materie verte poi l'esame, il solo che in Germania con ragione chiamano « *examen rigorosum* ».

Ora io desidererei si facesse altrettanto in Italia, così per i medici provinciali, come per i medici di questura. Ai primi in questa legge si dà già una competenza legale che scientificamente possono non avere.

Dico, possono non avere:

1° Perchè l'esame della scelta dei medici provinciali verte attualmente sull'igiene e sulla bacteriologia, e punto sulla psichiatria e sulla medicina legale;

2° Perchè vengono ammessi, al concorso per i posti di medico provinciale i medici di tutte le università, e noi sappiamo che l'insegnamento della psichiatria non s'impartisce in tutte le nostre università.

Ma giacchè mi trovo sulla via di considerare la competenza tecnica del personale addetto più o meno direttamente alla assistenza degli alienati ed al servizio dei manicomi, lasciate che io dica poche parole intorno ai posti di direttore e di medici di manicomio.

Il disegno di legge non si preoccupa di stabilire lo stipendio dei direttori e dei medici dei manicomi, nè del modo che dovrà tenersi per la loro scelta, eccettuato quanto riguarda le qualità morali del direttore.

Ivi non si parla delle conoscenze scientifiche e tecniche del direttore o dei medici; non una parola poi per quanto concerne il materiale scientifico di cui deve essere dotato un manicomio. Materiale scientifico che deve servire a quelle ricerche alle quali dobbiamo non solo l'indirizzo più esatto che oggi ha preso la psichiatria, ma anche l'andamento generale clinico e terapeutico dei manicomi.

Questo silenzio è per me tanto più spiacevole in quanto che, nel nostro paese, i direttori dei manicomi sono persone le quali, per gli studi scientifici fatti nei loro stabilimenti, hanno tenute e tengono in grande onore la psichiatria italiana.

Io prevengo le risposte che qui mi si possono fare: che la spesa non viene fatta dal Governo, ma dalle provincie e dagli enti locali; e

che a tutta questa spesa di personale e materiale scientifico si potrà poi provvedere nel regolamento.

A queste due obiezioni: mi è facile rispondere: 1° che nulla vieta d'imporre con legge alle provincie e agli enti morali una spesa obbligatoria; 2° che non credo, su di una cosa così fondamentale, si possa tacere nella legge e imporla poi per regolamento.

Anzi io vorrei da ciò prendere occasione per chiedere una legge, che stimoli al lavoro il personale medico che si dà a professare Psichiatria; affinchè di questa professione se ne faccia veramente un sacerdozio per l'interesse così vivo dell'umanità. E a questo proposito mi piace di citare come sia organizzata l'istituzione dei medici di manicomio in un'altra nazione a noi vicina.

In Francia, dove, come nell'ultima seduta ebbe ad osservare il senatore Verga, l'istituzione dei manicomi è la migliore di tutta Europa civile, tanto i direttori che i medici dei manicomi sono divisi in tre classi o categorie.

La terza categoria dei medici è pagata con uno stipendio annuo di duemila lire; la seconda di duemila e cinquecento, e la prima di tremila lire. Così pure vi sono tre categorie di direttori. Di questi la 1ª categoria percepisce uno stipendio annuo di L. 5000, la 2ª di L. 6000, la 3ª di L. 7000.

Ora si capisce che quei di terza categoria sono stimolati a raggiungere il posto di seconda, e quei di seconda il posto di prima; e così si è aperta davanti a loro una carriera. Ma non basta. Per istimolare ancor più il lavoro dei medici e dei direttori dei manicomi, si sono fatte delle categorie eccezionali. Così in Francia c'è n'è una per i medici, ed una per i direttori di manicomio, che si distinguono più degli altri. Quella dei medici è retribuita con 4000 lire, e quella dei direttori fino a 8000 lire, ed anche a 9000 quale è attualmente lo stipendio percepito dal medico capo o direttore del manicomio di Bordeaux. Da noi, soltanto in Toscana si ha qualche cosa di consimile.

In Francia poi vi sono anche borse di viaggio di 2000 lire, che si concedono ai più distinti, per intraprendere viaggi di studio all'estero.

Come vedete, con questa organizzazione si viene ad aprire per davvero una carriera.

Ora tanto nell'interesse della scienza, quanto soprattutto dell'umanità, tanto afflitta da questa terribile malattia che è la follia, dobbiamo anche noi, una volta che si fa una legge, creare una vera carriera che incoraggi al lavoro, non dirò in che misura, ma credo che noi dobbiamo seguire in questo l'esempio delle altre nazioni civili, se vogliamo rendere un servizio al paese.

Ed è col desiderio di vedere attuata presso di noi una legge sugli alienati e i manicomi, che risponda a tutti i bisogni e possa funzionare equamente e giustamente, che io rivolgo la mia preghiera all'onor. ministro dell'interno augurandomi che, colla sua perspicacia e con l'amore speciale che ha messo nello studio di questa materia, egli accetti benignamente queste mie osservazioni e cerchi il modo di attuarle. E mi auguro poi che questa legge faccia presto il suo cammino, che ottenga, cioè, presto l'approvazione del Senato e della Camera dei deputati, anche per vedere l'Italia allo stesso livello delle altre nazioni civili, nelle quali da molti anni, e possiamo dire da molti lustri, questa materia è regolata da leggi. Speriamo avvenga presto altrettanto nel nostro paese; poichè, ricordiamolo o signori, questo è il paese che diede i suoi natali al Chiaruggi, il quale nel secolo passato fu il primo a rompere le catene che avvinghiavano i polsi dei poveri alienati.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Onorevoli senatori! Grande sarebbe la mia presunzione, se dopo lo splendido discorso del veterano degli psichiatri, io osassi difendere la legge che ho avuto l'onore di presentarvi, e dimostrarne i vantaggi.

Quindi più che fare un discorso in difesa della legge, sento il dovere di ringraziare l'illustre senatore Verga Andrea, nonchè gli onorevoli senatori Righi, Fornaciari e Todaro, dell'appoggio che hanno dato alla legge in esame.

Confesso che io ho una certa passione per questa legge; non solo perchè ho avuto l'onore di essere il primo a presentare un progetto su questa materia, ma anche perchè, per talune condizioni di famiglia, ho dovuto veder da vi-

cino come funziona questo servizio; e ne ho ricevuto le impressioni, che può produrre il modo men buono, col quale i disgraziati folli talvolta sono trattati e curati.

Non vi sorprenderà quindi che io vi dichiaro che tengo molto all'approvazione di questa legge, e che mi reputerò fortunato se potrò trarla in porto non solo in questo, ma anche nell'altro ramo del Parlamento.

Terrò come una delle poche fortune che capitano ad un uomo politico, se avrò l'onore di mettere la firma a siffatta legge.

Debbo anzitutto rispondere a talune osservazioni, che sono state mosse prima dal senatore Righi, poi dal senatore Todaro.

In quanto alle osservazioni del senatore Righi, che sono giuste non solo, ma che rivelano lo studio che egli pone nelle questioni penali, debbo pregarlo di consentire che io non discuta la questione da lui trattata, poichè converrà con me, che le sue osservazioni più che riferirsi a questa legge, si riferiscono al Codice penale.

Convengo con lui, che sarebbe di utilità grandissima, che nel Codice penale fossero determinati i modi, coi quali coloro che sono giudicati folli debbano essere assegnati ai manicomi dal tribunale, tanto prima della condanna, quanto dopo; ma, ripeto, questa non è materia della legge in esame, ed io mi unisco volentieri a lui nel far voti che tali questioni possano essere senza indugio definite come la giustizia richiede.

Debbo fermarmi più specialmente alle osservazioni fatte dall'onor. Todaro.

Miperdoni l'onor. senatore Todaro: io credo che vi sia una certa differenza fra i *folli* che provengono dalla giustizia penale, ed i folli che hanno semplicemente tendenza a delinquere.

So di essere un profano in queste discipline, e perciò timidamente mi azzardo a manifestare la differenza che passa fra gli uni e gli altri. Secondo quel po' di esperienza che ho potuto avere, la tendenza a delinquere esiste, più o meno, in quasi tutti i folli, ma la grandissima differenza fra la tendenza a delinquere e la tendenza a commettere un reato è questa: nei folli comuni si riscontra quasi in tutti, mentre in coloro che sono inviati al manicomio dal tribunale penale è una condizione speciale.

Convengo che uno studio accurato conviene farlo; convengo che occorre stabilire un trattamento abbastanza diverso fra i folli che non hanno ancora mostrato tendenza a delinquere, ed i folli penali; ma col farne una categoria sola, secondo me, non si raggiungerebbe lo scopo che il senatore Todaro vuole raggiungere.

Quanto al trattamento dei folli penali, credo che non può essere fatto in un comparto separato dei manicomi, perchè per comparto si intende una sala che poi è comune a tutto il manicomio, e credo invece che dovrebbe essere fatto in luogo assolutamente separato.

Ma il Senato sa che per ottener ciò bisognerebbe ricostruire da capo tutti i manicomi che abbiamo nel regno, od almeno fare delle sezioni staccate nel manicomio, dove potrebbero essere ricoverati i folli penali.

È questo un desiderio che io condivido con l'onorevole Todaro e con l'egregio senatore Verga, il quale è dello stesso parere; ma bisogna contentarsi di ottenere il meglio che per ora è possibile.

Per ora io credo basti di stabilire che i folli penali, o quelli che hanno manifesta tendenza a delinquere, siano tenuti assolutamente appartati dai folli comuni, per evitare gravi inconvenienti.

Viaggiando, ebbi più volte occasione (quando non immaginava neppure di dovermi occupare da ministro di questo argomento) di visitare molti manicomi all'estero; e debbo confessare che i migliori manicomi che io ho visto sono i manicomi olandesi, i quali si distinguono secondo le congregazioni e secondo le chiese. Ivi i manicomi non sono, come da noi, manicomi delle provincie, delle opere pie, o di privati; ma sono manicomi che appartengono ad una congregazione e si trovano sopra una grande estensione di territorio, quasi tutti col sistema dei padiglioni, che credo sia il migliore. Eppoi la cura è fatta con un sistema specialissimo, che io non istarò qui a spiegare, perchè temerei di invadere un campo che non mi appartiene.

Dunque siamo d'accordo col senatore Todaro sulla necessità di stabilire un luogo (chiamiamolo così per ora) dove possano essere tenuti i maniaci che vengono dalla giustizia penale e quelli che dimostrano costantemente tendenza a delinquere.

La seconda osservazione dell'onor. senatore

Todaro si riferisce alle attribuzioni che si vorrebbero lasciare alla autorità di pubblica sicurezza per rinchiudere coloro che manifestano infermità di mente. La differenza, onorevole Todaro, se ella ben guarda, fra me e l'Ufficio centrale consiste in questo: non è che l'Ufficio centrale neghi all'autorità di pubblica sicurezza questa facoltà, l'Ufficio centrale vorrebbe solamente consentirla in via eccezionale.

Ora, è bene spiegarsi perchè un equivoco potrebbe produrre poi degli inconvenienti.

Io potrei accettare la proposta dell'Ufficio centrale, visto che non toglie alla pubblica sicurezza la facoltà, in via di eccezione. Ma siccome l'eccezione, in questo ramo di servizio, è quasi la regola generale, io dico ch'è meglio dichiararlo.

Riconosco però che questa facoltà lasciata alla pubblica sicurezza deve essere circondata da molte cautele; e se quelle proposte da me e dallo Ufficio centrale non sono giudicate bastevoli, si accrescano pure.

Convieni che si abbia la certezza, che colui il quale è rinchiuso, realmente presenti le condizioni di alienazione mentale, per le quali potrebbe divenire pericoloso a se stesso od alla società. Ma il non lasciare questa facoltà alla pubblica sicurezza presenta dei grandissimi inconvenienti; crea una lotta, un attrito continuo fra la pubblica sicurezza, l'autorità giudiziaria e gli interessati.

Nella seduta d'ieri l'altro l'onor. senatore Verga Andrea protestava contro la voce che spesso si fa strada, cioè che nei manicomi sono rinchiusi persone, le quali non sono affette da infermità mentale, ed io debbo confessare che non ricordo neppure un sol caso, dal quale si possa argomentare che questo inconveniente si sia verificato.

Ma ad ogni modo, quando si obbliga l'autorità di pubblica sicurezza a denunziare all'autorità giudiziaria nel più breve tempo possibile il fatto della reclusione di un folle; quando la pubblica sicurezza per procedere all'arresto del pazzo, ha bisogno di avere prima un certificato motivato dal medico del luogo; quando questo certificato è sottoposto all'esame del direttore e dei medici del manicomio nel quale il pazzo è rinchiuso, io credo che queste siano garanzie bastevoli per essere sicuri che una violenza, un abuso non può essere commesso.

Per questi motivi pregherei tanto il senatore Todaro, quanto l'Ufficio centrale di voler consentire, che l'eccezione rimanga come regola generale, e se l'Ufficio centrale credesse che la facoltà debba essere ancora circondata da garanzie maggiori, io sarei disposto ad accettare tutti quegli emendamenti che l'Ufficio stesso credesse d'introdurvi.

L'onor. senatore Todaro ha trattato pure la questione degli stipendi da accordare ai direttori dei manicomi, ed ha trattato anche la questione del modo come questi medici debbono essere scelti.

Niuno più di me è disposto ad avere la massima considerazione per i medici addetti a quel delicato servizio.

Per me il medico che cura i folli, ha un merito speciale; i pericoli continui a cui quel medico è esposto, lo rendono degno di considerazione maggiore.

Ma, onor. Todaro, la condizione attuale dei manicomi è questa: noi abbiamo manicomi provinciali, manicomi consorziali, manicomi dipendenti dalle Opere pie e manicomi privati.

Ora, come si può determinare con una legge lo stipendio da accordarsi ad ognuno di questi medici, se i vari manicomi vivono con norme e con rendite diverse, e molti di essi con la retribuzione delle famiglie dei folli?

Ad ogni modo per consenso generale esiste già una specie di norma, con la quale sono regolati gli stipendi, e quindi in tutti i manicomi i medici, poco più, poco meno, sono pagati discretamente.

Ad onta di ciò, ritenga l'onor. Todaro che quando dovrà compilarsi il regolamento per questa legge, io vedrò se si possa stabilire pei diversi manicomi la ricompensa ai direttori ed ai medici.

In quanto poi alla loro scelta, per quello che io mi sappia (e se non dico esattamente, l'illustre senatore Vergà potrà correggermi) il modo finora seguito per la scelta è questo: si fanno delle Commissioni esaminatrici per ciascun manicomio, e si apre un concorso, e tra gli esaminandi che hanno superata la prova, la Commissione sceglie e approva i migliori.

Un'altra questione importante ha sollevato il senatore Todaro; quella dei gabinetti e del materiale dei manicomi, ed io sono perfettamente d'accordo con lui.

Non si forma il medico dei folli unicamente curando i folli, ma si perfeziona principalmente studiando sui cadaveri le diverse cause che hanno prodotto la mania.

Certo è necessario il gabinetto per compiere certi studî; ma non credo che questo si possa determinare per legge.

Nondimeno, debbo anche dire che, dall'ispezione che ho fatto eseguire prima di presentare al Senato questo progetto, mi sono assicurato che in quasi tutti i nostri principali manicomi, il gabinetto scientifico non manca; e mi sembra non si possa esigere che nelle case di salute private, ove sono ricoverati pochi ammalati, vi sia anche un gabinetto scientifico.

Quando visitai il manicomio di Reggio Emilia, che è uno dei nostri principali e meglio tenuti, ho visto che in quello stabilimento non manca nulla, o ben poco; ma voglia l'onor. Todaro considerare il tempo da che quel manicomio è istituito, e le rendite che possiede, e vedrà che tutto è ivi proporzionato.

Delle cose utilissime delle quali egli ha parlato, terrò conto nella compilazione del regolamento.

Il senatore Todaro si è augurato che finalmente l'Italia abbia una legge che regoli questo servizio, e su ciò non posso che ripetere quanto ho detto in principio, che, cioè, porrò tutto l'impegno, perchè questo progetto divenga legge dello Stato e nel più breve tempo possibile.

So per esperienza che la vita dei ministri non è lunga, e che i ministri che si succedono, spesso non accettano l'opera dei predecessori. Se così non fosse, noi non discuteremmo oggi di questa legge, che fu presentata per la prima volta or sono 14 anni: ad ogni modo è da credere che i miei illustri predecessori si siano preoccupati di questa questione quanto me; ed infatti anch'essi presentarono dei disegni di legge.

Se avrò dunque la fortuna di rimanere a questo posto, quanto basti per fare discutere dall'altro ramo del Parlamento questo progetto di legge; stia certo l'onor. Todaro che diverrà legge dello Stato: che se poi questa fortuna non avrò, l'onor. Todaro non vorrà fare colpa a me, ma piuttosto alle mutabili condizioni politiche, per le quali i ministri non hanno lunga vita.

Ad ogni modo facciamo ora quello che dipende da noi; discutiamo noi presto il progetto

di legge, miglioriamolo, se-è da migliorare, e lasciamo agli eventi il decidere se finalmente debba o non debba entrare in porto.

Senatore RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RIGHI. Se io avessi avuto l'onore che il senatore Todaro avesse assistito al breve mio dire nella passata seduta, egli si sarebbe accorto come io sia perfettamente d'accordo con lui nel riconoscere come in questo momento nè in questo luogo, nè in quest'occasione, sia appunto il caso di farci a dibattere le varie dottrine che in materia penale si stanno di fronte; la teorica propugnata dalla scuola positivista e quella della scuola classica.

L'onor. Todaro però può essere ben certo, e ritengo che l'avrebbe avvertito, ripeto, se fosse stato presente, che se trovai necessario dirne qualche parola, ciò fu per snebbiare (adopero appositamente una delle sue parole) un concetto che non è ancora bastantemente chiaro nelle menti di individualità pure altamente locate nei varî rami dello scibile umano, i quali confondono, mi si permetta la parola senza che manchi di riverenza verso nessuno, i quali confondono, ripeto, l'antipatia che io condivido con loro e che sento nell'animo, contro la teorica su cui si basa la scuola penale positiva, della mancanza cioè del libero arbitrio, con quel principio, con quel bisogno sociale che ci suggerisce e c'impone la necessità dell'istituzione del manicomio criminale. Detto ciò, ringrazio il ministro dell'interno delle cortesi parole che ebbe a dirmi; ed aggiungo che se parlai non solo della materia specialissima a cui si riferiscono gli articoli del disegno di legge che egli ebbe a presentare al Senato, ma pure di una materia affine, ciò fu perchè - ripeto in oggi quello che dissi nella seduta di sabato scorso - io doveva corrispondere ad una penosa preoccupazione che aveva prodotto nell'animo mio il fatto molto eloquente, e per me sinistramente eloquente, che cioè questo stesso principio dell'istituzione dei manicomi criminali, che viene in oggi presentato dall'onor. ministro dell'interno, non sono appena due anni, era stato respinto dalle due Commissioni del Senato e della Camera, incaricate dal Senato e dalla Camera, dopo discusso il progetto del Codice penale, di rivederlo in unione all'onor. ministro guardasigilli per presentarlo alla firma del Re.

Non mi dilungo. Quello che doveva dire per dovere profondo di sentimento, lo dissi, ed aggiungo per concludere solo una cosa: che siccome io non ho nessuna simpatia per le vecchie esercitazioni d'Issione che si compiaceva di abbracciare le nubi, e di qualunque cosa, di qualunque teorica, di qualunque principio, io qui in questa sede quale legislatore mi occupo unicamente di ciò da cui può derivare un utile pratico al civile consorzio pel quale noi legiferiamo. Così io dichiaro di essere più che soddisfatto - e qui discordo pienamente dal senatore Todaro - che in questo disegno di legge sia incluso, non fosse altro che il principio dell'introduzione nella nostra legislazione del manicomio criminale, per accettarlo fin d'ora con lieto animo e riconoscente per l'onor. ministro che lo propone; e comunque io potessi avere una coorte infinita di desideri di miglioramenti, prometto fin d'ora che dal canto mio voterò il progetto di legge come sta scritto, a meno che degli emendamenti non possano venire concordati fra noi, perchè ritengo che è già un prezioso acquisto alla civile legislazione del nostro paese questa dell'istituzione del manicomio criminale.

Senatore TODARO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Mi permetta il signor ministro che io risponda prima all'onor. collega Righi, il quale mi ha diretta una osservazione che io francamente non capisco.

Ho ascoltato con attenzione il discorso pronunciato così splendidamente dall'onorevole collega. Nel mio discorso non ho detto nulla che sia in contraddizione con ciò che egli pronunciò quel giorno, anzi mi pare di essere d'accordo perfettamente con lui. Ho voluto ricordare che qui in quest'aula non si debbono fare discussioni accademiche, che nessuno ha fatto e che non voleva fare neppure io. Si lascino alle scuole le dispute scientifiche, noi dobbiamo risolvere praticamente le questioni nell'interesse del paese. Ma non ho mai detto che l'onor. collega Righi abbia fatto qui tale discussione, quindi non capisco il suo attacco.

Dopo ciò, dirò poche altre parole in risposta all'osservazione che mi ha fatto l'onor. signor ministro.

Io ho insistito che ci fosse una sezione separata per tutti i pazzi che hanno tendenza a

delinquere, e le ragioni di questa mia insistenza sono due:

1° che facendo altrimenti voi non avete nessun direttore che possa rendersi responsabile d'un eventuale delitto in un manicomio;

2° che questa classe di pazzi i quali tendono a delinquere, hanno pure la tendenza a corrompere colle parole e con gli atti e demoralizzare tutti coloro che avvicinano. Quindi dal punto di vista morale educativo, io credo di estrema necessità la separazione di tali individui; ed insisto che ci sia uno speciale riparto per tutti coloro che hanno questa tendenza.

Io ho esaminato le statistiche inglesi, le quali differiscono dalle nostre nella enumerazione; poichè in Inghilterra ogni malattia che si riferisce alla psiche è pazzia; da noi invece uno è pazzo, quando, quasi quasi, non c'è più riparo.

Dalle statistiche inglesi risulta che una larga percentuale dei pazzi proviene dalle carceri.

In che differiscono questi pazzi da quelli che provengono dagli epilettici, dagli alcoolizzati, dai cretini e dagli idioti? In questo: che gli uni prima sono delinquenti e poi divengono pazzi, se già non lo erano; ed i secondi prima sono pazzi e poi diventano delinquenti.

Ora che importa che queste due classi siano separate fra loro?

L'onorevole ministro sa meglio di me che gli alienati pericolosi non solo si debbono segregare dagli altri, ma vanno sorvegliati attentamente per impedire che si possano nuocere reciprocamente. A me inoltre preme di ripetere che tale misura è reclamata da ragioni d'ordine educativo e morale. Se, per altro, si vuol fare una distinzione anche fra quelli che provengono dalle carceri e gli altri pazzi pericolosi, tanto meglio. Questo in risposta alla prima osservazione del ministro.

Nella sua seconda osservazione egli richiamava l'attenzione sulla questione della parte che deve avere in ciò l'autorità di pubblica sicurezza.

A me pare che la Commissione insiste nel voler sottratta all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di rinchiudere gli alienati, concedendola unicamente al potere giudiziario. Lascio però ad altri e soprattutto al relatore dell'Ufficio centrale la difesa di tale giusta proposta nella quale convengo pienamente. Ma io batto

forte anche sul sapere e sulla capacità tecnica che deve avere il medico che rilascia il certificato, e vorrei che tale facoltà fosse concessa ai medici di questura o agli esercenti psichiatria soltanto.

È vero che attualmente pochi dei medici di questura si intendono di psichiatria; epperò voi dovete avere la sicurezza che questi medici sappiano il fatto loro su questo punto.

Badiamo bene, noi facciamo una legge; se facciamo i quadri bisogna che cerchiamo i generali e i soldati; vogliamo fare un esercito senza avere pieni i quadri, come fece la Francia nel 1870?

Nel caso nostro bisogna avere i medici atti a tutti i servigi dello Stato. Se non ci sono bisogna formarceli. Ho parlato in primo luogo di due categorie di medici che devono servire lo Stato. Finora abbiamo i medici provinciali. Bisogna venire a formare anche i medici fiscali o di polizia. Se poi volete ai medici provinciali dare ora la facoltà di ispezionare i manicomi, assicuratevi che se ne intendano. Adesso qual'è l'esame che fanno questi medici provinciali? Un esame d'igiene, particolare e generale, pubblica e privata, ma non fanno esame di medicina legale, nè sostengono quindi l'esame su tutte quelle materie che un tempo costituivano la così detta polizia medica, e poi soprattutto non danno esame di psichiatria. Ma si dice; hanno la laurea. Ora cominciano è vero i medici a studiare le malattie mentali, ma fino adesso questo studio è stato trascurato.

Ed inoltre è a notare che in qualche università non c'è nemmeno l'insegnamento delle malattie mentali, o almeno non è obbligatorio.

Prendendo come medici provinciali, anche quelli che vengono dalle università ove non si studia psichiatria, non si può pretendere che essi la facciano poi da ispettori di Manicomio e quindi che siano abili ad adempiere il loro ufficio con coscienza in tutti i rami del servizio.

Se i medici provinciali o circondariali devono avere l'ufficio di ispezionare i Manicomi, dobbiamo metterli in condizione di poterlo fare.

L'onor. ministro dell'interno può conseguire lo scopo modificando i programmi di concorso.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. I programmi dell'insegnamento li fa il ministro dell'istruzione pubblica.

Senatore TODARO. I medici provinciali li nomina il ministro dell'interno, e perchè egli non potrebbe ordinare anche gli esami per la psichiatria, come ha fatto per la bacterologia e per l'igiene?

Quando volete aggiudicar loro l'ufficio d'ispettore, dovete richiedere che essi abbiano subito l'esame di psichiatria.

In oltre, perchè non facciamo anche i medici di polizia, come abbiamo fatto i medici provinciali; obbligandoli entrambi a sostenere come si usa in Germania, un esame di maturità, in cui debbano dar prova di conoscere l'igiene, la psichiatria e la medicina legale?

Se il signor ministro volesse promettermi di occuparsi di queste due questioni, secondo le idee che vi ho esposto, non insisterei d'avvantaggio.

Rimane l'altra parte che riguarda il miglioramento di questa classe di medici ed il modo di sceglierli.

Il signor ministro dice che abbiamo delle consuetudini che variano, ed abbiamo dei mezzi diversi che non possiamo restringere in un cerchio di ferro.

Mi pare curioso che si presentino delle leggi che portano così gravi inconvenienti.

Noi non dobbiamo adunque occuparci dello stipendio delle persone che prestano la loro opera nei manicomi? Uno dei danni maggiori che abbiamo in Italia è quello di pagar male il lavoro. Eppure se il lavoro non è ben retribuito non si avrà mai una persona che vi si dedichi interamente.

La divisa che non rende si butta a terra — dice un proverbio inglese.

Ora se noi vogliamo riformare tutte le nostre amministrazioni, dobbiamo dare un giusto compenso alle persone che lavorano. Le circolari del ministro non servono a niente; bisogna trovare lo stimolo al lavoro nell'interesse dell'individuo.

E dal momento che siamo per fare una legge, informiamola a questo principio a cui le più provette delle nazioni in questa materia, hanno informato le loro amministrazioni.

Imitiamo in questo la Francia, e diciamo almeno nella legge, che si dà al ministro facoltà di stabilire nel regolamento questi stipendi nel senso che ho espresso; affinchè stimoli qualcuno a fare, dello studio delle malattie della psiche,

un vero sacerdozio. Questo in quanto allo stipendio.

Perchè non vogliamo poi occuparci del modo di scelta nella legge? perchè, invece di lasciarla in balia di un regolamento o delle consuetudini, non vi inseriamo un apposito articolo?

Io credo che non possiamo esimercene; dappoichè, quando non si stabilisce per legge o non si dà al ministro la facoltà di regolare questa parte importante sulla quale, a motivo degli interessi personali a cui è collegata, possono facilmente cader controversie, c'è pericolo che la relativa disposizione del regolamento venga annullata come illegale dal Consiglio di Stato. In vero il regolamento non dev'essere che un'esplicazione della legge e ciò che manca in questa non può esser compreso in quello; altrimenti si invertono i poteri dello Stato.

Ma poi la Commissione esaminatrice di chi sarà composta? I candidati quali requisiti devono avere? Per me, il non dir nulla di tutto ciò nella legge, è come il voler fare una legge senza trattarne le basi fondamentali.

Questo volevo sottoporre all'onor. ministro e non aggiungo altro.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Potrei dichiarare subito all'onorevole Todaro che tutte le sue osservazioni sono giustissime, e che io sono con lui perfettamente d'accordo. Ma bisogna fare soltanto ciò che per ora è possibile.

L'onorevole Todaro ha già osservato che non tutte le università del Regno hanno la cattedra di psichiatria. Ora, come vuole che per la nomina dei medici provinciali e comunali, si sottopongano i candidati all'esame in quella materia, se non ne hanno ricevuto l'insegnamento nelle università?

Quindi converrebbe prima aggiungere questo speciale insegnamento nella facoltà medica di tutte le università, e poi richiedere che negli esami per i medici provinciali e comunali sicludesse questa materia.

Ma, onorevole Todaro, non è esatto che i medici scelti in servizio del manicomio non debbano dare quell'esame; quindi la garanzia si ha in questo. Il medico ordinariamente è quello che rilascia il primo certificato; e giacchè siamo a parlare di questo medico comunale, debbo

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92. — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

ancora una volta dire all'onorevole Todaro che a me pare assolutamente necessario di lasciare all'autorità di pubblica sicurezza la facoltà di provvedere prontamente al ricovero dell'alienato.

Il folle non è un infermo come tutti gli altri, di febbre o d'altro male qualunque, che vi dà tempo di chiamare il medico, di fare un consulto per stabilirne la cura.

Quando una persona è presa da quella terribile infermità che si manifesta quasi istantaneamente nella maggior parte dei casi, se il rimedio non è istantaneo, si corre il pericolo che quando il medico arriva (ed in questo caso il medico sarebbe il tribunale) l'ammalato è morto.

Infatti si sono avverati moltissimi casi, che per non avere provveduto istantaneamente, si è avuto o il suicidio del folle, o qualche reato che il folle ha commesso senza averne la coscienza.

Ecco, onorevole senatore Todaro, la ragione per la quale domando prima all'Ufficio centrale e poi al Senato che l'eccezione diventi la regola generale, circondandola però di tutte le cautele.

Vengo all'altra garanzia.

Quando il primo medico rilascia il certificato, questo certificato nulla di definitivo costituisce come nulla costituisce il rinchiudere il folle nel manicomio.

Per stabilire il definitivo, occorre che i medici del manicomio verifichino, tengano in esperimento il folle per vedere se realmente è, o non è tale; e neppure questo basta, si richiede l'intervento del magistrato; il quale magistrato interviene non più sulla dichiarazione del primo medico comunale, che ha autorizzato a rinchiudere il folle; ma interviene sopra le dichiarazioni dei medici dello stabilimento, i quali hanno riconosciuto che realmente colui è affetto da infermità mentale.

Io desidero, quanto lo desidera l'onor. senatore Todaro, che tutti i medici trovino nelle Università questo insegnamento speciale della psichiatria; ma non deve domandarlo a me, deve domandarlo al ministro dell'istruzione pubblica.

Ad ogni modo lo ringrazio di aver rivolto a me le sue dotte osservazioni, perchè così egli ha avuto modo non solo di fare uno splendido discorso, ma di ricordare questa grande lacuna

che esiste nell'ordinamento delle nostre università. Ma di ciò non è il caso di discutere oggi.

Quando verrà, spero che verrà presto, l'occasione di ritornare sugli ordinamenti delle nostre Università, allora ne discuteremo col ministro dell'istruzione pubblica.

Il senatore Todaro vorrebbe che fosse incluso nella legge il modo come debbano essere composte le Commissioni esaminatrici dei rispettivi stabilimenti.

Ebbene, onor. Todaro, se guarda i regolamenti di tutti i manicomi del regno, vedrà che in ognuno è determinato il modo come deve esser fatto non solo il concorso, ma anche il programma degli esami.

E questi regolamenti sono conformi, almeno per quello che ne so io: l'onor. senatore Verga può saperne più di me.

Prometto però che nel fare il regolamento, terrò conto delle sue osservazioni, e richiamerò le prescrizioni che esistono ora in tutti i manicomi del regno, tanto sul modo come deve essere composta la Commissione, quanto sulle materie su cui debbono essere esaminati i medici.

In quanto agli stipendi, se potessi, vorrei mettere nella legge che i medici dei folli debbono esser pagati quattro volte di più dei medici provinciali; perchè prestano un servizio più difficile e più penoso di quello dei medici ordinari, ma si deve tener conto delle condizioni dei diversi manicomi.

L'onor. Todaro ha ricordato l'ordinamento francese; io lo prego di riflettere che è assolutamente diverso dal nostro. I francesi non hanno una varietà di manicomi come l'abbiamo noi. Si deve lasciare a molte provincie, che pagano il mantenimento dei folli, la facoltà di ordinare questo servizio. Se tutti i manicomi fossero manicomi di Stato, comprenderei la sua osservazione, e bisognerebbe includere nella legge la misura dello stipendio da darsi al direttore e al primo, al secondo o al terzo medico, oppure a colui che fa parte del corpo medico, senza avere ancora una destinazione, ed in alcuni manicomi questi medici si chiamano apprendisti, che cominciano a percepire 100 lire di stipendio, e che acquistano titolo per la loro nomina definitiva, appunto per il servizio gratuito o quasi che hanno prestato per uno o due anni.

In Italia abbiamo manicomi dipendenti da

province, da consorzi, da opere pie e da privati, e perciò stabilire ora per legge quale sarà lo stipendio dei medici, non è cosa facile; ora possiamo determinare soltanto quale dovrà essere il numero dei medici ed anche degli infermieri in rapporto a quello dei malati; ma la fissazione degli stipendi dobbiamo lasciarla al regolamento, onde si possa tener conto della diversa natura dei stabilimenti.

Ripeto che farò tesoro delle osservazioni del senatore Todaro, e nel regolamento mi studierò di risolvere le varie questioni nel miglior modo possibile.

Senatore BIZZOZERO, *dell'Ufficio centrale*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO, *dell'Ufficio centrale*. Dirò poche parole in risposta a due delle critiche principali che il collega senatore Todaro ha diretto contro la legge.

Egli desidera che nei manicomi vi sia una sezione speciale per i pazzi pericolosi, ed io credo che a ciò soddisfi perfettamente questo disegno di legge.

I pazzi pericolosi possono dividersi in due categorie, in quelli che hanno già commesso reati ed in quelli che hanno tendenza a commetterli.

Per la prima categoria abbiamo i manicomi criminali, e, oltracciò, in questo progetto di legge all'art. 26 viene stabilito per essi in tutti i manicomi pubblici un reparto speciale. Per quei pazzi poi, che non hanno commesso reati, ma che sono di pericolo a sè e agli altri, o sono occasione di pubblico scandalo, per essi appunto, e soltanto per essi, le provincie hanno l'obbligo di istituire o mantenere dei manicomi.

Va da sè, che in siffatti manicomi gli alienati sono e saranno divisi in diverse categorie a seconda che sono, per la natura della loro malattia, di molto o di poco pericolo. Queste categorie esistono da che esistono manicomi e si trovano confermate anche in questo disegno di legge, dove, all'art. 26, si parla appunto delle ordinarie sezioni in cui lo stabilimento andrà diviso.

È naturale che fin dal primo momento si sia pensato di mettere gli alienati più pericolosi in stanze separate con camicie di forza, e sotto tutte quelle cautele che valgano a renderli in-

nocui. Ogni manicomio ha già modo e mezzi di accoglierli e di contenerli.

Nei nostri manicomi furono ben rari i casi in cui un pazzo abbia potuto uccidere od offendere un suo compagno, appunto perchè vi sono riparti in cui sono attivamente sorvegliati.

Vorrei poi aggiungere ancora due parole riguardo all'istruzione psichiatrica dei nostri medici.

Mi pare che dagli oratori che mi precedettero se ne sia fatto un quadro a tinte troppo oscure, fondandosi specialmente sulle parole del senatore Todaro.

È vero che ci sono università in cui l'insegnamento psichiatrico non è impartito, ma sono soltanto quelle nella cui città non esiste un manicomio; quindi sono pochissime e fra le più piccole. Noi vediamo che ci sono delle università, per esempio, quella di Modena, che sovengono del proprio gli allievi perchè vadano a far pratica psichiatrica in grandi manicomi di città vicine. Si può ritenere (non ho qui le cifre esatte, perchè su ciò sono preso alla sprovvista) che il 95 % dei medici che escono dalle nostre Università abbiano avuto regolare e pratico insegnamento di psichiatria.

Inoltre, noi abbiamo in diversi manicomi del Regno delle vere scuole psichiatriche per i giovani già laureati. Ed io cito a cagion d'onore quella di Reggio Emilia. E noi vediamo che il Governo si è già preoccupato da anni di questa questione, inquantochè il ministro della pubblica istruzione ha stabilito degli speciali assegni di perfezionamento per quei medici, che desiderano coltivare la scienza psichiatrica nel manicomio di Reggio.

Potremo sempre migliorare, ma già fin d'ora è lecito ritenere, che quei medici cui spetta, secondo l'art. 8, di fare il primo certificato sullo stato mentale del malato (certificato; del resto, che deve venire successivamente controllato dal medico specialista) abbiano già, forse nel 95 per cento dei casi, quella capacità e quella coltura che sono necessarie per farlo bene e coscienziosamente.

Finalmente vorrei anche mettere in chiaro, che nelle parole del professore Todaro riguardanti i medici provinciali credo non si debba scorgere nessun accenno a biasimo riguardo al modo come vennero finora nominati.

I medici provinciali; fino a che non vada in

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

vigore questa legge, non hanno nulla a che fare cogli alienati, e quindi nell'esame con cui essi sono scelti, naturalmente non dovevano essere considerate quelle discipline che si riferiscono alla psichiatria.

È chiaro che quando la legge entrerà in vigore si dovranno modificare - e questa sarà cosa di lieve momento - quegli esami e aggiungerci quanto ora manca.

Finalmente, per quanto riguarda la nomina dei medici alienisti, forse è conveniente s'attenda a parlarne quando verrà in discussione il relativo articolo, inquantochè anche l'on. Verga desidererebbe presentare un emendamento, pel quale io pure darei voto favorevole.

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Dopo le parole dell'onorevole Bizzozero mi corre l'obbligo di mettere nei suoi giusti termini la questione.

Non voglio sapere se in Italia ci sono o non ci sono Università in cui manchi l'insegnamento della psichiatria, ciò riguarda l'onor. ministro della pubblica istruzione. Dico soltanto: Con questa legge si dà ai medici provinciali l'ufficio d'ispezionare i manicomi; non vorrete voi assicurarvi che essi abbiano la capacità di farlo? E questo, io lo domando al ministro dell'interno, non a quello della pubblica istruzione.

Non ho inteso di biasimare il modo ora seguito nella nomina dei medici provinciali; Tutt'altro. Ma dal momento che li sottomettete ad un esame rigorosissimo di igiene pubblica e privata e di bacteriologia, potreste anche aggiungervi un esame di medicina legale e di psichiatria. Se non esigete questo, non potrete farne degli ispettori di manicomio.

Dippiù, il professore Bizzozero diceva che la nomina dei medici provinciali è regolare, sì, regolarissima. Ma l'esame poteva essere completo, onorevole senatore Bizzozero, precisamente come si richiede in Germania.

Infatti, là i medici di circondario per divenire tali, bisogna che facciano un intero semestre d'igiene privata e pubblica, di bacteriologia, di medicina legale, di psichiatria, e diano il *physicatus examen* che è rigorosissimo.

Così là si formano i medici che servono per i servizi dello Stato, ed essi, dietro proposta del direttore di sanità, vengono nominati dal

ministro dell'interno o medici provinciali, o medici di polizia.

Voi avete fatto i medici provinciali e li avete esonerati dall'esame di psichiatria.

Non ve ne faccio un torto, dal momento che il servizio loro era prima limitato; ma non dovete mandare questi medici ad ispezionare i manicomi, non essendo sicuri che conoscano la parte psichiatrica.

Nei primi esami che ci saranno aggiungete anche questa materia ed esigete che i candidati abbiano seguito anche un corso di psichiatria.

L'individuo, che ha studiato in una università in cui manca l'insegnamento della psichiatria, andrà a studiare questa materia in un'altra università, se vorrà concorrere a quel posto.

Questo dipende dal ministro dell'interno.

Io sono favorevolissimo alla legge, e ho dato tutta la lode possibile all'onorevole ministro dell'interno per essere stato iniziatore della medesima e per esser venuto con una perseveranza che gli fa onore a presentarla in Senato. Lo ripeto: è questione di civiltà, e noi fummo dei primi a spezzare le catene ai pazzi.

Ma prego l'onorevole ministro perchè voglia riformare gli esami di concorso a medici provinciali, e perchè voglia regolare la nomina dei medici di questura, che piuttosto chiamerei medici fiscali.

Perchè il ministro dell'interno non deve esigere un esame rigoroso da parte dei suoi medici, tanto per i provinciali, quanto per quelli di questura, prima di accettarli?

Perchè, onor. Nicotera, ella che già si copre di tanta gloria col condurre questa legge in porto, non vorrà assicurarle il perfetto funzionamento?

Anche su questo punto, restassi solo, mi sento costretto ad insistere.

NICOTERA, *ministro dell'interno.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno.* A persuadere l'onorevole Todaro come io intenda tutta l'utilità della sua proposta, è bene gli dica che nel concetto mio c'era qualche cosa di più dell'esame del medico provinciale.

Il mio concetto, che poi con grande soddisfazione ho visto in massima approvato dal senatore Verga, era questo:

Istituire un ispettorato generale al Ministero dell'interno, composto degli uomini più competenti; ma si trovò che la spesa non era lieve. Allora con l'Ufficio centrale si studiò un temperamento, che è quello ora in esame, e che spero l'Ufficio centrale vorrà consentire di modificare in qualche parte.

E non basta questo.

In un tempo non lontano (se avrò l'onore di rimanere a questo posto) presenterò talune modificazioni alla legge sanitaria, e mi propongo di comprendere nel Consiglio superiore di sanità un uomo competente nella materia. In tal modo, allorchè il Ministero dell'interno dovrà giudicare sui rapporti delle ispezioni che i medici provinciali o gli ispettori speciali presenteranno, ci sarà nel Consiglio superiore una persona eminentemente tecnica la quale porrà questo consesso in condizioni di dare il suo parere.

Dico questo per convincere il senatore Todaro che sono perfettamente d'accordo con lui.

Se noi mettessimo nella legge l'obbligo per i medici provinciali di dare l'esame in medicina legale, ed in psichiatria ecc., si creerebbe subito una certa difficoltà.

Io prometto al senatore Todaro che terrò presenti le sue osservazioni e, conciliando le necessità del servizio con le condizioni attuali, cercherò di migliorarle quanto più è possibile.

E ripeto non solo in questo modo, ma anche con la scelta dell'ispettore speciale, di cui sarà data facoltà al Ministero dell'interno, si potrà conseguire in gran parte ciò che desidera il senatore Todaro.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io non ho che parole d'ammirazione e riconoscenza verso l'on. ministro, per i modi veramente cortesi, coi quali ha accolto il mio breve discorso dell'ultimo sabato, e i pochi e vaghi appunti che io mi sono permesso di fare sul suo progetto, e ancor più per le buone intenzioni che oggi mi ha manifestate riguardo ai medesimi.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Non essendosi chiarita alcuna opposizione contro l'insieme del progetto, ovvero contro qualcuno

dei suoi principi fondamentali, a rigore l'Ufficio centrale si potrebbe tacere, in attesa dello svolgimento della discussione sui singoli articoli. Ma questo io non faccio, perchè c'è la consuetudine contraria, e perchè ho un qualche debito di cortesia da adempiere verso i colleghi che, oggi, e l'altro ieri, hanno parlato.

Però sarò, quanto più mi riuscirà possibile, breve.

L'on. senatore Righi lamentava l'altro giorno la mancanza del guardasigilli tra i proponenti di questa legge, e metteva in rilievo il fatto gravissimo, che la seconda parte di essa sia piuttosto materia dell'Amministrazione della giustizia, anzichè di quella dell'interno.

Io osserverò che, non la seconda parte soltanto, ma la prima ancora, è piena zeppa di provvedimenti di carattere strettamente giuridico; e perciò anche questa, a rigore, avrebbe richiesto l'intervento del ministro guardasigilli.

Ma l'on. Righi sa che, prima della presentazione di un progetto di legge, esso va studiato tra i colleghi, indi vi è il consenso di tutti. La stessa questione venne sollevata in seno dell'Ufficio centrale che esaminava il progetto sulla medesima materia presentato dal ministro Crispi. Allora faceva parte dell'Ufficio uno degli onorevoli oratori dell'odierna discussione, il senatore Verga Andrea: ma, anche allora, si concluse di non arrestarsi a questa difficoltà, e di andare in fondo nello studio della legge.

È giurista anche l'onor. ministro dell'interno, anche perchè avendo avuto, naturalmente, il beneplacito del suo collega guardasigilli, per ciò stesso lo rappresenta.

Del resto, svolgendo il concetto dell'onorevole Righi, forse sarebbe occorso l'intervento di altri ministri; dappoichè versiamo in una legge che ha il suo lato tecnico, ma in cui la parte grave, è di carattere amministrativo, finanziario, e come assieme giuridico.

A questo proposito, indugio un momento per preparare una risposta all'on. senatore Verga, esponendo un mio piccolo studio, quasi di carattere statistico.

Gli articoli d'indole strettamente tecnica, in questa legge, non sono che quattro; gli articoli d'indole mista amministrativo-finanziaria non sono che cinque; invece, quelli di essenza giuridica sono quattordici; quelli di carattere misto, cioè tecnico amministrativo sono tre;

quelli di carattere misto tecnico-amministrativo-giudiziario sono due; quelli d'indole tecnico-giuridica sono 14, dei quali sei, costituiscono la parte che riguarda i manicomi giudiziari.

Ora, trattandosi di una legge così completa, era possibile di esaudire il nobile sentimento del nostro venerato collega il senatore Verga Andrea, di fare cioè atto di fiducia verso il Governo, accettando in blocco la legge? Quando le parti di essa sono così diverse ed apparentemente così poco armoniche da sollevare ciascuna gravi e singolarissime difficoltà? Come si fa a dar voto di fiducia in una legge che deve governare una importante serie di rapporti giuridici di ordine tecnico economico, morale e giudiziario?

La fiducia si può accordare se trattasi di azione da compiere, ove la persona dia affidamento che si terrà nei termini del mandato espresso o tacito. Ma, in una legge che deve esplicitare la sua azione in avvenire, e deve colpire o salvaguardare tante e sì svariate serie d'interessi e di diritti, non può parlarsi di fiducia. E, se avessimo tentato di accordarla, noi avremmo offeso quel fine a cui tanto mira il senatore Verga, vale a dire, avremmo, pur accettandola in apparenza, avversato la legge; chè il Senato non ci avrebbe seguito; e, se per longanimità sua e per cortesia verso l'Ufficio centrale, esso l'avesse fatto, la legge poi non avrebbe avuto il voto della Camera dei deputati.

Queste le ragioni per cui l'Ufficio centrale, pur guidato da sentimenti di deferenza, ha dovuto introdurre molti, e alcuni gravi, emendamenti, e a malincuore ha dovuto qualche volta parere perfino sottile, comechè non lo sia stato mai.

L'onorevole senatore Righi pareva dicesse, che i provvedimenti riferibili al manicomio giudiziario fossero pochi ed insufficienti.

Io gli rispondo, ove cotesto sia stato il suo pensiero, che i provvedimenti sono quanto moralmente e giuridicamente era possibile che fossero. Una disposizione di più ci avrebbe messi in urto col codice penale; ma una di meno avrebbe insufficientemente esplicitato il concetto.

Appunto per questo, come avrà potuto ap-

prezzare l'onor. Righi, l'Ufficio centrale integrò il concetto che era solamente abbozzato nel disegno ministeriale. L'onor. senatore discorse egregiamente, anche mettendo in rilievo la scarsa competenza dei giurati nell'affermare la colpeabilità o incolpeabilità di coloro pei quali si solleva l'eccezione della mancanza di coscienza e di volontà. Ma, non potendo perder di vista la limitazione del tema odierno; e, come ha rilevato l'on. ministro Nicotera, non potendo qui sollevare veruna questione che riguardi la istituzione dei giurati, mi limiterò a notare che: per quanto noi siamo deferenti alla benemerita classe degli alienisti, e dei periti che devono giudicare l'esistenza o no delle malattie mentali, e la loro influenza sulle umane azioni dal riguardo della responsabilità penale; per quanto riconosciamo possibili e doverose delle riforme alla procedura penale, non potremo tentare mai, nell'ordine giuridico, di fare giudici gli alienisti o i periti sanitari.

Il giudice di certo ci ha da essere all'infuori dal perito, comechè a questo pur debba far capo. Il giudice sarà il giurato. E, se in qualche cosa questi non è, come di fatto non è, e non può essere illuminato in cose psichiatriche; non si dimentichi che anche il giudice ordinario, ove, nelle cause di non attuale sua competenza, in avvenire si sostituisse al giurato, non darebbe né potrebbe mai dare tutte le garanzie di tecnica competenza nel diretto giudizio sulle condizioni della mente: sarà pertanto questione anche per lui di maggiore quantità di coltura, rispetto al giurato in generale, mai no di pienezza. La competenza bastevole per definire la integrità o no delle facoltà intellettuali, e metterla in rapporto alle azioni incriminate, ognuno deve riconoscere che non può averla fuorchè l'uomo tecnico, che è il perito; e non neghiamo che possa utilmente esser mutato il sistema delle perizie.

D'altra parte, è necessità di cose che il perito non si debba confondere col giudice. Fatalmente son possibili gli errori nei periti e nei giudici. Ma gli uni e gli altri vogliono tener distinti. L'errore non si può sradicare, pesa su tutto quanto il sistema generale della indagine, degli apprezzamenti, dei giudizi intorno alle azioni umane, alle colpeabilità, alle responsabilità. Che non si smetta dal lodevole lavoro di attenuare le cause dell'errore: sarà tanto di

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

guadagnato, oltrachè per la giustizia, per la civiltà.

E mi fermo qui rispetto all'amico senatore Righi.

L'onor. senatore Verga rimpiangeva l'aria di sfiducia che spira nel progetto che discutiamo, rispetto alla classe dei medici alienisti. Io non so veramente se egli si riferisse particolarmente all'Ufficio centrale, o al signor ministro. Io ed i miei colleghi abbiamo la coscienza serena su tal punto. Nè parole abbiamo inserito nella legge, ed io particolarmente credo di non averne inserita alcuna nella relazione, che accenni minimamente a codesta sfiducia, nè proposte vi hanno che la consacrino. Si è dovuto circondare di guarentigie l'umana libertà, non già per sfiducia verso i medici, ma piuttosto per un necessario riguardo, perfino verso loro; è stato solamente cotesto dovere che ha costretto ministro e Commissione a stabilire delle difese che son prescrizioni di diritto e, in piccola parte, di procedura, a favore dell'umana personalità, perchè, al possibile, sia preservata di cader vittima di errori o di delitti. Io sono dell'opinione dell'onor. senatore Verga, che o mai, o rarissimi, si manifestarono i reati (aggiungo, che sian venuti in luce); ma assai difficilmente si potrà dire lo stesso degli errori.

Se qualche cosa soverchia, peraltro, in qualche articolo di legge sia stata proposta e accettata; se qualche disposizione regolamentare rispetto ai medici possa non ritenersi strettamente necessaria; se infine nel campo tecnico si voglia lasciare qualcosa che si riconosca innocua, al maggiore prudente arbitrio del medico: io prometto all'onor. senatore Verga, che le opposizioni non gli verranno dall'Ufficio centrale, e molto meno dal relatore.

Egli accennò ad alcuni desideri intorno al ricovero ed alla sorveglianza.

Ma siccome di questo desiderio è da attendere che egli manifesti in modo concreto il suo divisamento in qualcheduno degli articoli del progetto, l'Ufficio centrale si astiene per ora dal seguirlo nel campo delle considerazioni generali; e riserba pienamente il suo apprezzamento.

Il mio onorevole amico, il senatore Todaro, ha fatto un discorso sostanzialmente di lode

al progetto, e per sua cortesia ha manifestato sentimenti benevoli anche verso l'Ufficio centrale, di che lo ringrazio.

Noi l'avevamo detto, ed è consacrato in un articolo della legge, che i manicomi giudiziari non debbono essere che oggetto e cura di Stato; quindi abbiamo riconosciuto che la spesa deve essere a carico dello Stato. Però, non solo non potevamo prevenire il sentimento di allargare il campo della legge, dall'on. senatore Todaro manifestato poco fa nella discussione; ma, ove anche l'avessimo conosciuto in anticipazione, non l'avremmo potuto seguire.

Si tratta di una legge, la quale, stando al brevissimo accenno che ne ho fatto, è discretamente complicata. Ma, se dovessimo allargarla di molto, entrando in materia - me lo consenta l'onor. Todaro - che io non reputo legislativa, noi non faremmo opera giovevole, e comprometteremmo la legge.

Dirò ancora, che gli obbietti accennati dal senatore Todaro sono appena, e perfino, discutibilmente, regolamentari.

A tal proposito, di persona mi rivolgo all'onorevole ministro, perchè non creda che nei suoi regolamenti egli possa tanto allargarsi, come mostrerebbe con le sue parole testè pronunciate. Se qualche norma che rispetti le leggi vigenti si può stabilire circa alle condizioni dei medici, poco o nulla può farsi in via regolamentare intorno alla loro scelta e agli stipendi.

Non si potrà non tener presente quello che ha rilevato poco fa l'onorevole ministro, che il manicomio non è una istituzione di Stato quanto al funzionamento; lo è rispetto all'organismo ove c'entri la legge, e, rispetto al maggiore dei suoi fini ove c'entri la pubblica salute e la sicurezza.

Io lo capisco che, per l'unità e garanzia del servizio, certi criteri possono essere adottati nel regolamento. Ma indicare le condizioni precise per le nomine di direttori e medici, è accrescere gli ostacoli, è creare una specie di burocrazia perfino intorno a nomine che non hanno alcuna garanzia di stabilità. Imperocchè non bisogna obliare che alle nomine e licenze degli impiegati delle istituzioni provinciali, comunali e di beneficenza, provveggono le rispettive leggi; e che tra manicomi essendovi quelli di carat-

tere essenzialmente privato, per le nomine che, in essi son fatte, la legge ben poco deve entrarci.

Un'ultima osservazione, e brevissima, all'indirizzo del signor ministro.

Egli ha voluto tornare più di una volta sul tema della competenza in ordine alla decretazione del ricovero provvisorio dei dementi.

Veda, onorevole ministro, l'Ufficio centrale la studiò su tutti gli aspetti questa questione.

E se per caso potesse, per virtù di maggioranza sostituirsi in quel dato articolo il concetto opposto, qual'era quello del disegno ministeriale, l'avverto che con ciò si scompaginebbe tutta la legge.

L'Ufficio centrale sarebbe stato lietissimo di entrare nell'ordine d'idee del signor ministro, di trovare cioè un temperamento tra' due concetti; ma finora non vi è riuscito.

D'altra parte, ove si adottasse il sistema del signor ministro, si tratterebbe di disordinare il codice; si tratterebbe di andare a ritroso di una legge che esiste da oltre mezzo secolo, la legge toscana; si tratterebbe di compromettere in modo evidentissimo la garanzia della libertà individuale.

Io seguirei molto volentieri l'amico senatore Todaro nell'esigere le più grandi garanzie in ordine all'attestato medico; ma non lo posso, perchè noi non abbiamo i medici da lui desiderati, e di questi, ma soprattutto di tanti di questi quanti ne occorrerebbero, non ne avremo mai. D'altra parte, sono anche dell'opinione del signor ministro, che in certi momenti occorre agire sollecitamente.

Concedo che si proceda sollecitamente anche a costo di veder fondare l'autorizzazione del ricovero sopra un attestato e una visita medica discutibile; ma di questo non si faccia la regola.

Quale ne sarebbe altrimenti la conseguenza? Ogni cittadino sarebbe travagliato dal dubbio che altri fallacemente potesse dichiararlo non sano di mente...

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Ma se si fa ora.

Senatore MAJORANA - CALATABIANO, *relatore*... Quello che si fa ora, si fa sotto la responsabilità del ministro dell'interno, e, per esso, del prefetto o del questore; poichè è un provvedimento di sicurezza pubblica quello che va preso,

in vista d'un pericolo. Ma, quando lo farete in seguito ad una legge che attribuisca competenza normale ordinaria all'autorità di pubblica sicurezza; quando non sarà più discutibile di esserne questa sempre investita: io affermo che il pericolo si rivelerà ben altrimenti serio che fin qui non sia avvenuto.

Se pochi danni ed offese contro la libertà individuale si sono lamentati; chè io non posso dire che non ne siano avvenuti del tutto: noi dovremmo in avvenire, ove si seguisse il sistema ministeriale, lamentarne in quantità e gravità maggiori.

Del resto, domando io, vi deve essere o no l'imminenza del pericolo, quando dall'autorità di sicurezza si autorizza il ricovero nel manicomio?

Se non c'è cotesta imminenza, perchè dovrà darsi potestà arbitraria ad un delegato giuridicamente incompetente a ordinare una reclusione, che noi abbiamo temperato con la parola ricovero, ma che in sostanza è una reclusione; ad un delegato che si appoggia al certificato di un medico di una borgata, il quale non può dare facilmente tutta la garanzia di capacità, nè qualche volta quella di indipendenza, e talora neppure tutta quella desiderabile di moralità? E di tale sconfinato potere nei casi di errore, quale sarà la conseguenza?

Nella generalità dei casi, si subirà una più o meno lunga costrizione a vivere tra' pazzi. Si anderà sicuramente dal tribunale per ottenere giustizia: ma, come ha detto poco fa l'onorevole Todaro, il danno sarà definitivamente compiuto; perchè nemmeno è improbabile che chi fu preso per pazzo e aveva il cervello sano, non lo conservi per l'avvenire.

Invece, se la competenza resta presso chi deve averla, cioè presso il magistrato ordinario; in questo si trova tale ingranaggio di garanzie, che assicurano la bontà del giudizio, sì dal riguardo della capacità, che da quello della responsabilità.

Ma, dice il signor ministro, l'ipotesi di avere nei pazzi una sorgente di pericolo, di danno per sè e per la società, è il caso ordinario.

Io rispondo che aspetto la legge per vedere se si tratti o no di caso ordinario. A giudicare anche dalle guarigioni, io penso il contrario.

Ma, ad ogni modo, ancorchè sia quello il caso ordinario, siccome un provvedimento di stretta polizia rimane sempre sulle spalle di chi lo

prende, questi naturalmente dovrà assumersene la responsabilità.

Quanto ha fatto l'Ufficio centrale, non toglie alcuno dei mezzi essenziali di difesa. Al signor ministro sarà sfuggita la parola, ma mi permetta di osservare che egli si è contraddetto, quando ha detto: di quanto voi concedete, mi potrei contentare, perchè con esso solo ne ho abbastanza; ma pure ne voglio dell'altro.

Ma che se ne farà ella del potere che non le serve? Perchè ne vuole con eccesso?

Ella si deve contentare dei poteri sufficienti; e tali, secondo me, sono quelli dei quali l'Ufficio centrale consente d'investirvi.

All'onor. ministro dirò ancora che, se egli persevera nel suo pensiero, non sarà possibile surrogare efficaci garanzie, ove la magistratura si spogli del suo naturale potere.

Dirò di più. Siccome noi abbiamo stabilito due periodi per il ricovero del demente, l'uno provvisorio e d'osservazione, preceduto da accertamento sommario della malattia, l'altro definitivo che va deliberato anche con la presenza e contraddizione degli interessati; ove della competenza di ordinare il ricovero provvisorio s'investa, come vorrebbe il signor ministro, esclusivamente la pubblica sicurezza, può avvenire che, come questa talvolta può far rinserare, per errore o colpa, nel manicomio, chi è sano di mente, tal'altra può essere ingannata o può chiudere gli occhi all'evidenza, negandosi di autorizzare il ricovero in manicomio di chi, per esigenza di personale e di sociale salute, vi debba immediatamente essere condotto.

Quando ciò avvenisse, siccome il tribunale, secondo il sistema ministeriale, sarebbe incompetente ad ordinare l'ammissione provvisoria; la conseguenza sarebbe che mancherà qualunque garanzia sì alla difesa e alla cura del malato, che alla difesa della società.

Quello che ha stabilito l'Ufficio centrale, io voglio sperare che, pensandoci meglio, l'onorevole ministro l'accetterà.

E torno a ripetere i ringraziamenti dell'Ufficio centrale a tutti gli oratori che hanno parlato, e particolarmente al collega Fornaciari, che fu il più incondizionato fautore della legge.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Potrei riservarmi di rispondere all'egregio relatore quando discuteremo l'articolo in controversia; ma siccome non voglio lasciare il Senato sotto l'impressione prodotta dalle sue parole, rispondo subito.

Prima di tutto gli osservo che non mi sono punto contraddetto.

Io dissi: *Potrei* contentarmi di ciò che propone l'Ufficio centrale, perchè nel caso l'eccezione è la regola, ma ciò presenta degli inconvenienti, mettendo il funzionario di pubblica sicurezza in attriti continui.

Onorevole relatore, io mi spiego la sua opposizione e quella della maggioranza dell'Ufficio centrale, composta, tranne uno, di magistrati, e i magistrati fanno bene ad essere custodi severi della legalità.

Veda però, quello che in realtà accade; e forse le dimostrerò che è lei che si trova in contraddizione.

Il folle, l'ho già detto, non è un ammalato, come gli altri colpito dalla febbre, da *influenza*, o che so io, il folle, ordinariamente si manifesta tale quasi all'istante.

Ed io chiedo al mio amico Majorana, in questi casi che si farà?

Qualcuno deve avvertire l'autorità giudiziaria, o perchè l'autorità giudiziaria non sa da sè che nel tal paese, nel tal villaggio vi è un pazzo - e questo qualcuno deve essere o la famiglia del folle, o l'autorità di P. S. o il sindaco del luogo - Pensate ora, signori, quanto tempo passerebbe per fare la denuncia.

E poi fatta la denuncia, quale sarà il compito del magistrato?

Ordinerà egli il ricovero del folle nel manicomio immediatamente?

No: perchè potrebbe essere tratto in inganno e, badate, potrebbe essere ingannato senza che colui che presenta la denuncia assumesse alcuna responsabilità. Il magistrato dunque dovrebbe ordinare una visita. Allora chi chiamerà?

Non può chiamare l'alienista a Milano, a Reggio d'Emilia, a Firenze o a Nocera; chiamerà il medico del luogo, cioè proprio quel medico che deve rilasciare il primo certificato, per autorizzare il funzionario di pubblica sicurezza a mettere in istato di custodia il povero infermo.

Ma poi, che accade colla proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare?

L'individuo preso e mandato temporaneamente col certificato del medico, quanto tempo deve restare in questa condizione? Soltanto il tempo necessario secondo le distanze per essere condotto nel manicomio.

Arrivato nel manicomio, io spero che l'onorevole senatore Majorana vorrà riconoscerlo che ivi si trovano le persone competenti, che debbono dare il primo giudizio...

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Noi NICOTERA, *ministro dell'interno*... Allora non so chi dovrebbe essere competente.

Dunque, vi trova gli uomini competenti; essi lo esaminano, ed io che sono stato presente molte volte a questo esame, assicuro l'on. senatore Majorana che è un esame rigoroso quello che fanno i medici del manicomio. Essi debbono dichiarare se realmente l'individuo presentato è alienato o no. Se i medici non dichiarano questo, non può essere ricoverato.

Non conosco verun manicomio che riceva in cura delle persone, solo perchè il delegato di pubblica sicurezza o il sindaco, che in mancanza ne fa le veci, le inviano come folli; anzi conosco dei manicomi che si rifiutano di ricevere il folle, quando non è accompagnato da tutte le dichiarazioni che danno una certa sicurezza che realmente l'individuo è infermo. Quando dunque i tecnici attestano dell'infermità dell'individuo, allora il magistrato con più coscienza potrà giudicare, senza tema di errore o d'inganno.

S'immagini l'on. Majorana che una famiglia trovi conveniente di far rinchiudere uno dei suoi membri; essa presenta la denuncia all'autorità giudiziaria, e questa immediatamente delega il medico a far la visita.

Il medico locale, come dice l'on. Todaro, non sarà competente, potrà ingannarsi, e rilascia il certificato, e in forza di esso il magistrato dà l'autorizzazione, e l'individuo entra al manicomio. La responsabilità di chi è?

Se invece il delegato di pubblica sicurezza, o il sindaco (che nella massima parte dei comuni ne esercita le funzioni), compie i primi atti, allora il magistrato si trova di fronte ad una autorità responsabile.

Ma nel modo voluto dall'onorevole Majorana, non si saprebbe dove cercare la responsabilità.

Quindi io ritengo che vi sia più garanzia nella disposizione quale è stata presentata da

me, che non in quella proposta dall'Ufficio centrale. Del resto, quando ne discuteremo, spero che si troverà modo di metterci d'accordo, prendendo una via di mezzo che assicuri lo scopo principale che ci proponiamo, cioè la cura più sollecita dell'infermo, giacchè molte volte un disgraziato per non essere stato curato in tempo, diviene incurabile. Me ne appello all'illustre senatore Verga, che ha tanta dottrina ed esperienza in queste materie.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo primo.

I.

Manicomi pubblici e privati.

Art. 1.

Ciascuna provincia del Regno è obbligata a provvedere al ricovero a norma dell'articolo 7, degli alienati poveri, che in essa hanno dimora, sia in un manicomio proprio, sia mediante convenzioni con altri manicomi pubblici o privati, salvo il rimborso delle spese relative da chi vi può essere obbligato, o il richiamo, in un istituto proprio, da parte della provincia o del comune, ai quali, per ragione di domicilio dell'alienato, compete l'onere a termini dell'articolo 27.

Quando una provincia si voglia giovare di un manicomio esistente fuori del proprio territorio, la relativa convenzione dovrà essere approvata dal prefetto, udito il Consiglio provinciale di sanità e tenuto calcolo della distanza, delle condizioni di viabilità e del numero degli alienati in relazione alla capacità del manicomio.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Anche per soddisfare ad un desiderio, manifestato dal senatore Verga e accolto non soltanto dall'Ufficio centrale ma, anche dal signor ministro si propone di aggiungere dopo le parole: « sia

in un manicomio proprio » le seguenti: « od ospedale per le malattie mentali ».

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io ho fatto una proposta, davvero semplicissima, microscopica, la quale non è che una declaratoria, una spiegazione della parola « manicomio », e questa è fatta all' intento di avviare il pubblico ad un concetto più giusto e più degno di quello che non abbia avuto finora, del manicomio. Una proposta così semplice fu fatta anche in Francia, e fu fatta colle stessa pia intenzione, perchè anche là come da noi il manicomio è creduto, come dicevo l'altro ieri, un luogo più infame ed orribile dello stesso carcere. Lo hanno chiamato tomba dell'intelligenza, luogo di sepolti vivi, ed altre galanterie di questo genere. Mi pare dunque non senza importanza che in una legge sui manicomi, e nel bel primo suo articolo, si dica che il manicomio è un ospedale di malattie mentali, e null'altro.

PRESIDENTE. Dunque nessuno chiedendo la parola, verremo ai voti.

È proposto un emendamento dall' Ufficio centrale, d'accordo col sig. ministro che, invece di dire come al testo: « un manicomio proprio » si dica: « in un proprio manicomio, od ospedale delle malattie mentali ».

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'art. 1. così emendato.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

I corpi morali e i cittadini che godono dei diritti civili e politici possono essere autorizzati a istituire stabilimenti pel ricovero e la cura degli alienati. Però devono presentare, colla domanda, il piano edilizio e la relazione particolareggiata dell'ordinamento dell'asilo al Prefetto, il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità ed occorrendo uno o più medici alienisti, darà la sua autorizzazione.

Eguali norme si seguiranno per gli stabilimenti privati in cui si accolgono oltre gli

alienati, anche individui affetti da malattie nervose.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io ho trovato, al comma di questo secondo articolo, una dicitura che può generare degli equivoci, e far credere che realmente nei manicomi si trovino dei semplici nevropatici misti ad alienati, confusi con gli alienati.

A togliere questa idea che non è giusta, e non sarebbe molto onorevole per il nostro paese, avrei proposto di dire: « Eguali norme si seguiranno per gli stabilimenti privati in cui si accolgono, benchè in compartimenti separati, alienati ed affetti da malattie nervose ».

Quindi si tratterebbe di aggiungere le parole « benchè in compartimenti separati ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. L'Ufficio centrale è nell'ordine d'idee dell'onorevole senatore Verga, ma spiega perchè non aveva incluso la desiderata affermazione.

All'art. 14, nel primo capoverso proposto dall'Ufficio centrale, si dice: « nei compartimenti per alienati, sia negli ospedali, sia nei manicomi, non devono tenersi confusi i nevropatici ».

Quindi la specificazione che dovessero tenersi in compartimenti separati non era necessaria al capoverso dell'art. 2.^o Però, siccome si deve attendere, per conoscersi che la legge vuole la separazione, la lettura dell'art. 14; e non si tratterebbe che di includere qui due parole che gioverebbero alla chiarezza, l'Ufficio centrale non si oppone che sia detto così: « Eguali norme si seguiranno per gli stabilimenti privati, in cui si accolgono, benchè in compartimenti separati (e questa è l'aggiunta), oltre gli alienati, anche individui affetti da malattie nervose ».

PRESIDENTE. Onorevole signor ministro accetta questa aggiunta?

NICOTERA, *ministro dell'interno*. L'accetto.

PRESIDENTE. Allora nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questa aggiunta al secondo paragrafo dell'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

Pongo ai voti il complesso dell'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

Ogni manicomio sia pubblico che privato deve esser posto sotto la direzione di un medico di spechiata moralità e di comprovata competenza tecnica, il quale avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, avrà l'alta sorveglianza su tutto ciò che concerne il trattamento dei malati e sarà responsabile dell'andamento del manicomio e della esecuzione della presente legge in quanto lo riguarda.

La nomina del direttore dovrà essere approvata dal prefetto.

Alla nomina del direttore nei manicomi consorziali avranno diritto di concorrere tutte le provincie e altri enti facienti parte del consorzio.

Le forme di tale nomina e la designazione dell'autorità che la deve approvare, sono determinate nel capitolato consorziale.

Per la nomina nei manicomi dipendenti dalle opere pie, si osservano le tavole di fondazione, in quanto sieno in armonia con la legge sulle opere pie; la nomina però deve essere sempre approvata dal prefetto.

In ogni manicomio è di obbligo un numero di medici non minore di 1 per ogni 120 alienati, e di infermieri di 1 per ogni 12.

Senatore BIZZOZERO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BIZZOZERO. Nell'articolo terzo, comma primo, è detto che il direttore sanitario avrà piena autorità sul servizio interno sanitario e disciplinare, ed avrà l'alta sorveglianza su tutto ciò che concerne il trattamento dei malati, ecc.

Il testo ministeriale, invece, diceva: avrà la alta sorveglianza su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati.

A me, nelle discussioni fatte nell'Ufficio centrale, è sembrato che la espressione proposta ora dall'Ufficio centrale fosse più comprensiva, e, come tale, da preferirsi. Se nonchè più tardi persone di alta competenza pratica, e fra esse citerò il nostro illustre collega, il senatore Verga Andrea, mi hanno fatto osservare, che con que-

ste parole il concetto acquistava bensì in estensione ma restava meno preciso e determinato.

Quali sono quei servizi in un manicomio che si considerano di economia interna?

Sono quelli che riguardano la cucina, la lavanderia, il riscaldamento, la coltura del terreno, le piccole industrie dei manicomi e così via.

Presentemente gl'inservienti a questi servizi sono in generale alla dipendenza dell'economista, il che suscita bene spesso una specie di dualismo fra l'economista e il direttore del manicomio.

Ebbene, è questo dualismo che riesce pernicioso, e riesce tale per due ordini di fatti.

Riesce pernicioso innanzi tutto pel modo stesso in cui è fatto questo servizio economico; per esempio, se la cucina fornisce cibi malsani, se il riscaldamento è male eseguito. Poi, può essere pernicioso per una serie di fatti che dipendono dalla costituzione interna del manicomio.

E per vero, a questi servizi speciali sogliono attendere, oltre ad inservienti sani di mente, molti degli alienati, e precisamente quelli che non sono pericolosi, che conservano ancora una porzione discreta d'intelligenza, e che hanno una costituzione fisica adatta.

Ora, è necessario, che gl'inservienti sani che dirigono questi servizi siano essi pure alla dipendenza del direttore del manicomio, affinché possano avere da lui le istruzioni per giovare convenientemente di questi alienati, e rispondere di fronte a lui della loro esecuzione.

Succede, per esempio, che un cuoco lasci in mano di malati degli istrumenti pericolosi; succede che un carrettiere, che ha al suo servizio degli alienati, usi poca sorveglianza e li lasci fuggire.

Orbene, il direttore del manicomio reclama, ma il suo reclamo non conduce alla punizione dell'inserviente, perchè questo è alla dipendenza di una autorità che non è la sua, e che non di rado, anzi, è in antagonismo colla sua.

Questo dualismo, e lo dico con tutti quelli che sono pratici di questa materia, è veramente dannoso.

Noi abbiamo in questa legge affidato tutta la responsabilità dell'andamento del manicomio al direttore medico; è contro di lui che ci rivolgiamo se il manicomio va male.

Dobbiamo, quindi, dargli espressamente l'au-

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

torità di far tutto quanto è necessario per convenientemente rispondere ai doveri impostigli.

È per queste ragioni che io ed il senatore Verga proponiamo, che pel comma 1 dell'articolo 3 venga conservato il testo del progetto ministeriale.

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Io mi associo alla proposta fatta dal senatore Bizzozero. Non ritorno a dire quello che ho detto nella discussione generale, in quest'articolo che concerne le nomine.

Desidero soltanto che si salvi ciò che c'è di scientifico nei nostri manicomi, perchè non avete nessun articolo che tuteli questa parte.

I nostri manicomi sono in mano di uomini intelligentissimi e laboriosi, che hanno iniziato dei lavori scientifici non solo importanti pel progresso della psichiatria, ma che servono di guida alla cura delle malattie mentali.

Mentre fortunatamente abbiamo, nel maggior numero dei nostri manicomi, per iniziativa dei direttori, aperto un così vasto campo alle ricerche scientifiche secondo il moderno indirizzo della psichiatria, con questa legge, qual'è progettata, mi pare che tuttociò verrebbe a sparire.

Non vorreste almeno inserire in quest'articolo un inciso che salvi la parte scientifica?

Io proporrei che almeno si dicesse nell'articolo: « sarà conservato il posto di anatomo-patologo ed annesso laboratorio nei manicomi dove esiste ».

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VERGA A. Io aggiungo a quello che dissero i miei onorevoli colleghi che la piena autorità, anche nella parte economica, sta vivamente a cuore di tutti i direttori dei manicomi, i quali mi hanno fatto di ciò una speciale raccomandazione, considerandomi al Senato come loro rappresentante.

Essi vorrebbero che l'articolo fosse più spiccio e più largo, e dicesse, per esempio, che il medico-direttore ha piena autorità sul servizio sanitario, disciplinare ed *economico interno*; e ciò per far subito intendere che essi non aspirano alla amministrazione, ma soltanto all'interna economia dello stabilimento.

Le cose dette dal senatore Bizzozero sono molto giuste. Io considero particolarmente tutto

ciò che riguarda la cucina e trovo che il servizio economico qui si confonde col sanitario, poichè molte malattie mentali hanno per base l'anemia, ed una abbondante e bene scelta alimentazione si risolve nel miglior sistema di cura.

Mi sembra che su questo punto siamo tutti d'accordo nella sostanza, non si tratta che di esserlo anche nella forma.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Non tema il Senato che mi voglia intromettere in mezzo a tanti illustri psichiatri ed alienisti per fare una proposta tecnica; io voglio fare una proposta del mio mestiere, che è quello di magistrato.

Nell'art. 3 di questo progetto, ed in altri successivi, dall'Ufficio centrale si è usata una locuzione impropria parlandosi di legge sulle Opere pie, mentre questa dizione si trovava nella legge abrogata del 1862.

Quindi mi sembrerebbe opportuno correggere richiamando semplicemente la vigente legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Debbo ringraziare l'onor. Verga per l'appoggio dato alla formula adottata nel mio disegno di legge, cioè la sorveglianza anche su quello che riguarda l'economia dello stabilimento.

Però lo pregherei di lasciarla come è senza dire « piena », poichè mi pare che le parole « alta sorveglianza » corrispondano bene al concetto.

Inoltre lo pregherei di non limitarla solo al servizio economico interno, poichè egli sa meglio di me, che il servizio dei folli non è solo interno, ma è anche esterno.

Quindi la sorveglianza del direttore tecnico non dovrebbe essere soltanto per la parte interna, ma anche per la esterna. Ed io credo che senza accennare la parte interna ed esterna, e mantenendo la dizione come è, cioè che il direttore sarà responsabile della sorveglianza sulla parte economica, per quanto riguarda il trattamento dei malati, potrebbe bastare.

Dico questo nel caso che l'on. Verga non creda necessaria una modificazione.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

Senatore VERGA A. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore VERGA A. Io sono lieto di vedere che in sostanza vogliamo tutti concedere larga autorità al direttore anche nella parte economica. Devo per altro ripetere che quel che si desidera è una piena autorità sul servizio economico interno, essendo già questa stata accordata con ottimo effetto ad alcuni direttori di grandi manicomi. E nelle accademie e sui giornali fu specialmente fatta segno di osservazioni la formola proposta dall'Ufficio centrale, come quella che può dar luogo ad attriti e conseguenze spiacevoli.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Come ha potuto vedere l'onorevole Finali, la sobrietà della Commissione nel fare emendamenti ha forse ecceduto. Nel caso presente però ha ecceduto con piena cognizione di causa; poichè non poteva dar luogo ad alcun genere di equivoci il denominare, come è fatto in più articoli del disegno ministeriale, legge « delle opere pie » quella che ora propriamente è intitolata « delle istituzioni pubbliche di beneficenza ». Chè, così facendo, si significava assai chiaramente la legge cui ci riferiamo.

Riconosco peraltro che la cosa migliore è di correggere il disegno ministeriale, e citare la legge col suo nuovo titolo, cioè « sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Rispetto al ritorno alla formola ministeriale, essendosi oltre l'accordo tra il proponente senatore Verga e l'onor. ministro, manifestato dissidio nell'Ufficio centrale, io devo dire che la maggioranza dell'Ufficio centrale finisce per accongiarsi alla proposta di rimettere le parole: « l'alta sorveglianza su quello (cioè servizio economico) ». Dirò non di meno qualche parola in difesa dell'emendamento che noi avevamo proposto.

Se la legge non dovesse avere nella pratica, fuorchè l'interpretazione che le diamo noi qui in Senato, e che, forse, si darà nella Camera dei deputati, non potrebbe esserci dubbio sul significato delle parole che vogliono ripristinare; chè quanto alla sostanza sui poteri del direttore, io entro interamente nell'ordine d'idee

dei colleghi Bizzozero e Verga: ma la legge cammina come è: le nostre interpretazioni non varranno a mutarla.

Ora, quando l'Ufficio centrale consigliava, lasciando le parole « alta sorveglianza », di eliminare, come oggetto di tale alta sorveglianza, *il servizio economico*, lasciando le altre parole, vale a dire affermando che l'alta sorveglianza deve cadere *su tutto ciò* che concerne il trattamento dei malati: gli pareva impossibile che il direttore, avendo l'alta sorveglianza su tutto ciò che riguarda il trattamento, non dovesse avere quella che si riferisce al cibo, alle vesti, all'igiene, al servizio dell'ammalato, cose tutte che son parte massima del trattamento stesso.

Pensava poi di non lasciare la determinazione dell'oggetto della sorveglianza « servizio economico », perchè di sua natura l'aggettivo « economico » è parola che, nella pratica, può riuscire equivoca: essa può dire moltissimo od assai poco. Il « servizio economico » potrebbe implicare tutto il regime dell'entrata e della spesa, ed escludere quello del trattamento dei malati che non abbia carattere economico.

Ora nasceva dubbio nella mente dei componenti l'Ufficio centrale, se fosse lecito, anche nei riguardi del trattamento, di dare la competenza al medico direttore d'indagare e invigilare il regime economico dall'accennato aspetto; il che avrebbe potuto compromettere quella divisione di lavoro che pur ci deve essere nell'azienda del manicomio: e certamente ci sarà qualcuno che dovrà tenere l'amministrazione delle entrate e delle spese, e dovrà esserne responsabile, senza che il direttore abbia diritto e dovere di occuparsene, fosse solo del mero incremento dei fondi, in servizio del manicomio e dei malati. A cotesto dubbio si accoppiava l'altro che, crescendo nell'ordine economico l'ingerenza del direttore, potesse non giustificarsi in altri ordini che anche al trattamento dei malati si riferiscono.

Ma, poichè ho detto che la maggioranza dell'Ufficio centrale si accomoda a rimettere nell'accennata parte l'articolo quale era formulato nel disegno ministeriale; io mi reputo salvo, non soltanto nella coscienza, ma anche nella forma, dopo di avervi manifestato il mio modo di vedere, limitandomi nella conclusione a farla da semplice espositore del sentimento della maggioranza.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io non vorrei che non le parole dell'articolo, ma le parole del relatore potessero poi essere invocate da qualche stabilimento per confondere un poco le attribuzioni.

L'onor. mio amico Majorana-Calatabiano ha detto: cosa c'entra il medico coll'introito e coll'esito? A me sembra chiaro che quella parte dell'amministrazione non sia compresa nella disposizione di questo articolo, poichè l'articolo dice: « su quello economico per tutto ciò che concerne il trattamento dei malati ».

Al di là di questo, il direttore medico non ha nulla che vedere, perchè sarebbe strano che il medico in uno stabilimento privato, o provinciale, o di beneficenza, o consorziale, si occupasse dell'introito e dell'esito, cioè della parte contabile invece che del trattamento degli ammalati, come è nell'intendimento dell'onor. senatore Verga Andrea e dell'onor. senatore Bizzozero, perchè se si volesse estendere la sua ingerenza, allora si creerebbe una confusione di attribuzioni.

Senatore GALLOZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore GALLOZZI. Io trovo che l'ultimo comma di questo articolo del progetto ministeriale dice: « Sarà obbligatorio in ogni manicomio un numero di medici in ragione di 1 per ogni 100 alienati, ed infermieri in ragione di almeno 1 per ogni 12 ammalati ». E l'ultimo comma del progetto dell'Ufficio centrale dice: « In ogni manicomio è di obbligo un numero di medici non minore di 1 per ogni 120 alienati, e d'infermieri di 1 ogni 12 ».

Confesso francamente che io non sono alienista, ma la più parte della mia vita l'ho passata in mezzo agli infermi degli ospedali, nelle cliniche, e mi pare che per ogni 100 infermi un medico sia forse anche poco. Noi non dobbiamo calcolare la condizioni del folle il quale ha soltanto bisogno delle cure della malattia mentale, ma bisogna calcolare il caso di altri morbi comuni, o di un epidemia. In questo caso un solo medico difficilmente può visitare 120 infermi in un sol giorno. È uno schiarimento che io domando agli egregi componenti l'Ufficio centrale; a me pare che per ogni 100 in-

fermi un medico sia sufficiente e mi pare troppo poco prevedendo il caso di malattie comuni, perchè i folli hanno anche delle malattie comuni, come tutti gli altri, ed in caso di epidemia, non so come un povero medico possa trovarsi in grado di visitare tanti infermi al giorno con la necessaria ponderazione. Quindi io propongo che si ritorni alla proposta ministeriale, che cioè il numero dei medici sia di 1 per ogni 100 alienati.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. La Commissione è dolente di non poter accettare la proposta del senatore Gallozzi.

I rapporti del numero dei medici e degli infermieri determinati dall'Ufficio centrale nell'ultimo capoverso dell'articolo 3, non sono che dei massimi rispetto al numero dei malati, dei minimi rispetto a quello dei medici e infermieri. Il che vuol dire che, non soltanto in tempi di epidemie (nelle quali senza un numero maggiore di medici l'ospedale non funzionerebbe), ma per dati manicomi anche in tempi ordinari, si scenderà sotto a tali massimi, o si eleveranno i minimi. E appunto, per evitare ciò, c'è la vigilanza, oltrechè lo statuto.

Ma la legge, dovendo stabilire qualche cosa di vincolante per tutti, nel fine di evitare le troppo gravi ineguaglianze tra il governo di un manicomio e quello di un altro, ha ricorso a fissare i rapporti dei massimi e dei minimi.

Questo si fa in genere in tutte quelle istituzioni, che implicano un rapporto di facoltà e di dovere. Per esempio, noi abbiamo i massimi convenzionali o legali delle tariffe pel servizio ferroviario, e per quello di navigazione.

Ma l'onorevole senatore Gallozzi impugna appunto la bontà dei rapporti di massimi e di minimi adottati dall'Ufficio centrale; e vorrebbe surrogati quelli del disegno ministeriale.

Però, se la media di fatto, nelle condizioni presenti di alcuni istituti, anche in Italia, porta che i medici non sono in proporzioni poco diverse da quelle di un medico per 120 malati; la legge può benissimo stabilire il rapporto in cotali termini.

Per altro, è una specie di transazione che si è fatta; perchè, in vista di alcuni esempi, per cui si ha un medico per 150 malati, si sa-

rebbe potuto elevare il rapporto di questi. Il sig. ministro è stato arrendevole nell'accettare il massimo di 120 malati per ogni medico, movendo dal concetto che non si richiede visita quotidiana assai frequente per tutti i malati, e potendo benissimo senza anticipata costrizione legale, e dovendo, quando se ne mostri il bisogno, adoperarsi un numero di medici maggiore.

Senatore GALLOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GALLOZZI. Apprezzo le osservazioni dell'onorevole Majorana, ma dal canto mio faccio osservare che i folli sono degli ammalati, ed il medico deve ogni giorno vedere in qual modo proceda la loro cura, se in bene, se in meglio, oppur no; 120 sono 120, e aggiunteci le malattie comuni, credo per parte mia che siano troppi 120 per un medico solo, quando si vuole un servizio rigoroso.

Certamente nelle amministrazioni dove non ci sono ammalati 150 alla volta, o in battaglione, un medico solo sta bene; ma qui si tratta di infermi di mente e di corpo, per cui io resto fermo nella mia proposta che è indispensabile un medico per ogni 100 malati; il Senato l'accetterà o no, io ho fatto il mio dovere.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Prego l'onorevole senatore Gallozzi di riflettere che il numero di 120 è nelle condizioni normali, poichè se si verificasse eccezionalmente un'epidemia, allora si accrescerebbe il numero dei medici ed il numero degl'infermieri.

Abbiamo avuto il colera, ed allora il numero dei medici e degl'infermieri si è di molto aumentato; ma nelle condizioni normali il numero di 120 credo che sia proporzionato.

In quanto poi alle malattie comuni, l'onor. senatore Gallozzi sa che in ogni manicomio vi è la sala per gli ammalati, ed a quella sala è destinato un medico di servizio, il quale non fa il servizio ordinario.

Ora la media degli ammalati di malattie comuni nei manicomi può essere del 5, del 6, del 10 per cento; quindi, supponiamo un manicomio di 500 ammalati; è ben raro che l'infermeria arrivi a 50 ammalati; e vi è destinato sempre un medico.

Oltre di ciò vi sono delle malattie speciali - non sembrerà strano al Senato che io parli come un medico - vi sono delle malattie speciali, ripeto: una delle infermità che si verifica in molti manicomi è la malattia degli occhi. E per questi malati, che sono tenuti in una sala a parte, è destinato un medico, che non è quello di servizio per i 120. Quindi credo che questo numero può essere lasciato senza timore che il servizio ne soffra.

Senatore GALLOZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GALLOZZI. Dopo le spiegazioni del ministro io vedo che, oltre i medici per gli alienati ci sono anche i medici per le malattie comuni; questo non risulta nell'articolo, e perciò avevo fatto questo emendamento.

PRESIDENTE. Dunque il signor senatore Gallozzi insiste nel suo emendamento?

Senatore GALLOZZI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non vi è dunque altro emendamento che quello dell'onorevole senatore Verga.

Senatore TODARO F. Anch'io ho proposto un emendamento.

PRESIDENTE. Allora io la prego di mandarlo scritto al banco della Presidenza, perchè io non sarei neanche obbligato di tenerne conto.

Dunque vi è un emendamento proposto dal senatore Verga Andrea di riprendere il testo ministeriale, dove dice: « Avrà l'alta sorveglianza invece di dire: « sorveglianza su tutto ciò che concerne ecc. ».

Vi è poi la proposta del senatore Finali, che invece di: « Opere pie » si dica: « Istituti di pubblica beneficenza ».

Finalmente vi è la proposta che ha mandato il senatore Todaro Francesco di aggiungere all'art. 3 le seguenti parole: « sarà conservato il posto di anatomico patologo e l'annesso laboratorio nei manicomi dove già esistono ».

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Secondo l'articolo di questa legge, gli statuti ed i regolamenti vigenti devono essere mandati al ministro, per l'approvazione.

Ora, sia per le dichiarazioni fatte, sia perchè la ragione è a favore della tesi del senatore Todaro, a me pare impossibile che il ministro possa consentire che si tolga o danneggi una

istituzione che riesce di lustro e di guarentigia del buon servizio in alcuni manicomi. Può il ministro esigere che ciò che manchi, agli scopi della legge, si fornisca; ma non consentirà mai che quello che di presente è importante, vada manomesso.

Nulla pertanto c'è da temere; e non occorre, per quanto desidera il senatore Todaro, una sanzione di legge.

Senatore TODARO F. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TODARO F. Dopo le spiegazioni date dal relatore dell'Ufficio centrale io ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Per conseguenza non rimangono che gli emendamenti Verga Andrea e Finali.

Pongo ai voti l'emendamento del signor senatore Verga Andrea.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Nell'ultimo paragrafo c'è da proporre un mutamento di parole. « In ogni manicomio è obbligatorio un medico per ogni 120 alienati ed un infermiere per ogni 12 ».

PRESIDENTE. Non si potrebbe dire « sarà » invece di « è ».

Senatore MAJORANA CALATABIANO, *relatore*. Va bene, diciamo pure « sarà » invece di « è ».

PRESIDENTE. Sta bene.

Allora veniamo ai voti.

Pongo ai voti nel primo paragrafo la sostituzione delle parole « l'alta sorveglianza su quello economico » invece « di sorveglianza su tutto ciò che concerne » ecc. Chi approva questa sostituzione è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti la sostituzione delle parole: « istituzioni pubbliche di beneficenza » invece di « opere pie ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Finalmente invece dell'ultimo paragrafo pongo ai voti il seguente, concordato tra il ministro e la Commissione: « In ogni manicomio ci sarà almeno un medico ogni 120 alienati ed un infermiere ogni 12 ».

Chi approva questo ultimo paragrafo è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo terzo così emendato.

Chi l'approva si alzi.

(Approvato).

Art. 4.

Nella città sede di Facoltà medica universitaria, i professori di clinica delle malattie mentali avranno di diritto un servizio di alienati in uno dei manicomi o degli ospedali, senza obbligo di contributo da parte dello Stato.

Del servizio di clinica non faranno parte gli alienati mantenuti a spese delle famiglie, salvo l'espressa autorizzazione di esse.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Verga Andrea.

Senatore VERGA A. Questo articolo mi pare incompleto, perchè non provvede menomamente al personale; non parla nè del modo con cui si fa la nomina del direttore, nè della nomina dei medici, nè degli ispettori.

Ora io capisco che del personale secondario si possa tacere, e mandare la cosa al regolamento interno, e forse questa fu l'intenzione del ministro. Ma in quanto al direttore il dire che la sua nomina deve essere approvata dal prefetto, è troppo poco.

Mi pare che almeno pei manicomi provinciali convenga aggiungere che il direttore deve essere nominato dietro proposta della Deputazione e col voto di una Commissione competente.

Se si vuole un direttore di specchiata moralità e di provata competenza tecnica, vi deve essere anche una Commissione che sappia fare una buona scelta, esaminando i titoli dei concorrenti.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

NICOTERA, *ministro dell'interno*. Io desidero di sottoporre al giudizio dell'onorevole senatore Verga una mia considerazione; ed anzitutto richiamo la sua attenzione sull'articolo che è già stato votato.

Se il manicomio è consorziale provinciale,

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

non vi è dubbio che la scelta del direttore rimane al consorzio; se poi il manicomio appartiene ad un istituto di beneficenza, non vi è dubbio che la nomina dev'esser fatta dal Consiglio d'amministrazione dell'opera di beneficenza.

Potrebbe forse sorgere un dubbio solo quando il manicomio è di una provincia.

Ma se il manicomio è di una provincia, sembra evidente che la nomina del direttore debba farla o il Consiglio provinciale o la Deputazione provinciale se n'è delegata dal Consiglio.

Mi parrebbe dunque che l'aggiunta dell'onorevole Verga potrebbe complicare un poco la facoltà della nomina, e limiterebbe del resto una facoltà che pure bisogna lasciare all'Amministrazione provinciale, dalla quale dipende il manicomio. Lo prego di tener conto delle mie osservazioni, e visto che nel primo caso la facoltà è già data al consorzio, e nel secondo al Consiglio amministrativo di beneficenza, nel terzo è evidente che è giusto sia lasciata alla Amministrazione provinciale; qualunque aggiunta a questo riguardo io credo che sarebbe superflua. Prego quindi il senatore Verga Andrea di non insistere nella sua proposta.

Senatore VERGA A. Ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 4.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 5.

L'amministrazione dei manicomi pubblici sarà affidata alla Deputazione provinciale per quelli mantenuti dalle provincie o da un Consiglio amministrativo di nomina del Consiglio provinciale per quelli appartenenti ad opere pie (salvo il disposto della legge sulle opere pie per le Congregazioni di carità), o dei rispettivi Consigli provinciali per quelli consorziali, salve le più speciali disposizioni del capitolato consorziale.

Il direttore del manicomio interverrà alle riunioni amministrative con voto consultivo in tutte le materie che riguardano la parte tecnica e sanitaria del manicomio.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. A nome dell'Ufficio centrale debbo dichiarare che su questo articolo 5, d'accordo anche coll'onorevole ministro, si è deliberato di apportare una modificazione.

Dove è detto che « il Consiglio provinciale debba pur fare la nomina degli amministratori, anche per i manicomi appartenenti alle opere pie », si dica invece che « il Consiglio di amministrazione è nominato secondo le tavole di fondazione, in quanto esse siano in armonia, o in quanto siano modificate dalla nuova legge sulle istituzioni pubbliche di beneficenza ».

Mi riservo peraltro di presentarne la formola nel nuovo articolo 5.

PRESIDENTE. Salvo a presentare la formola definitiva, do facoltà di parlare su questo art. 5 al signor senatore Baccelli.

Senatore BACCELLI. Io sono a disposizione del Senato, ma faccio riflettere che la proposta che volevo sottoporre alla sua considerazione, ormai si può dire che per la metà sia passata, per ciò che ha detto il relatore dell'Ufficio centrale.

Però, siccome le mie osservazioni investono tutto il concetto amministrativo che informa l'art. 5, e poichè credo che possano dar luogo, per quanto riguarda l'Amministrazione provinciale, a questioni alquanto serie, così vedo che il tempo verrebbe a mancare allo sviluppo di queste mie osservazioni.

Quindi io prego il Senato di rimandare la discussione a domani.

PRESIDENTE. Come il Senato ha udito, il senatore Baccelli prega il Senato di rimandare la discussione a domani.

Quindi la rimanderemo a domani.

Però ho anche io da fare una preghiera ai signori senatori, e cioè di trovarsi qui domani alle due precise e non alle tre, come oggi, altrimenti la discussione non potrebbe procedere sollecita.

Senatore MANFRIN. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANFRIN. È stata distribuita una relazione su un breve disegno di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento, che riguarda l'alienazione di un bosco demaniale.

LEGISLATURA XVII — 1^a SESSIONE 1890-91-92 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 FEBBRAIO 1892

Questo disegno di legge, che da molti anni si aggira fra i banchi del Parlamento, tende a giovare a parecchie migliaia di persone che si trovano nel maggior bisogno ed invocano vivamente il provvedimento contemplato in questo disegno di legge.

Per queste ragioni, io mi faccio ardito di chiedere al Senato che, nella sua benevolenza, voglia mettere al più presto in discussione questo progetto di legge, che non può suscitare alcuna osservazione.

PRESIDENTE. Il senatore Manfrin, come il Senato ha udito, propone di iscrivere all'ordine del giorno, al più presto, il progetto che riguarda l'alienazione del bosco di Montello.

Proporrei quindi che detto progetto prendesse il terzo posto nell'ordine del giorno.

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Quindi domani, alle ore due, seduta pubblica col seguente ordine del giorno :

Discussione dei seguenti progetti legge :

Intorno agli alienati ed ai manicomi (*seguito*);

Convenzione con l'Impero germanico per la reciproca protezione dei brevetti d'invenzione, dei disegni e modelli industriali e dei marchi di fabbrica;

Alienazione del bosco demaniale inalienabile di Montello nella provincia di Treviso;

Passaggio della parte amministrativa del tiro a segno nazionale alla dipendenza del Ministero della guerra;

Organici, stipendi e tasse per gli Istituti di istruzione secondaria classica;

Legge consolare;

Modificazioni alla legge sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie;

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere di prosciugamento della riva sinistra del fiume Ticino, con facoltà al comune di Sesto Calende d'imporre un contributo alle proprietà fronteggianti;

Modificazioni alla legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;

Abolizione delle servitù di legnatico nel territorio di Tatti (Massa Marittima).

La seduta è sciolta (ore 5 e 55).